Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 25 ottobre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. **712**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di magistero dell'Università di Cagliari. Pag. 7682

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Approvazione del piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie predisposto dal consiglio generale del Mediocredito centrale per il 1976 . . . . . . Pag. 7683

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Zavattarello . . . . . . Pag. 7691

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta TIFAS - Tintoria fibre artificiali e sintetiche S.p.a., in Legnano . . . Pag. 7693

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova . . . . . . Pag. 7693

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza . . . . Pag. 7694

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Proroga di altri tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore radio-televisivo operanti in provincia di Roma . . . . Pag. 7694

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga di altri tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore radio-televisivo operanti in provincia di Roma . . . . Pag. 7694

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci . . Pag. 7695

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci . . Pag. 7695

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 ottobre 1976.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ginosa . . . . Pag. 7696

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 29/1976. Tariffe telefoniche . Pag. 7696

Provvedimento n. 30/1976. Modifiche alle tariffe elettriche ed ai contributi di allacciamento . . . . . . Pag. 7699

Provvedimento n. 31/1976. Modifiche delle aliquote del sovrapprezzo termico . . . . Pag. 7702

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione . . . . Pag. 7703

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale Pag. 7703

Smarrimento di diplomi originali di laurea . . Pag. 7703

Ministero del tesoro:

Nona estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° gennaio 1977. Pag. 7704

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 7704

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia. Pag. 7705

Integrazione della commissione giudicatrice di un concorso ad un posto di professore universitario di ruolo. Pag. 7707

Ministero della difesa:

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina. Pag. 7707

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica . . . . . . Pag. 7708

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia e scienze biologiche . . . . Pag. 7708

Istituti ospedalieri di Mantova:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7708

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7708

Ospedale di Vimercate e Ornago:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7708

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7708

Ospedale di Carate Brianza: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia. Pag. 7708

Ospedale « SS. Benedetto e Geltrude » di Cuggiono: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7709

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7709

Ospedale « L. Viarana » di Besana Brianza: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7709

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 59.
Modifica della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, in materia di interventi per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali . . Pag. 7709

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 60.
Fondo di rotazione per agevolare l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica . . . . Pag. 7709

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 61.
Aumento del fondo per interventi a favore delle cooperative di garanzia di cui alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20. Pag. 7710

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 62.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti il finanziamento di opere pubbliche di interesse di enti locali, interventi straordinari sui porti di competenza della Regione e per opere igieniche . . . . Pag. 7710

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 63.
Modifica alla legge regionale 25 giugno 1973, n. 34 - Norme sulla previdenza - Per l'assicurazione infortuni e il fondo di solidarietà ai consiglieri della regione Toscana. Pag. 7711

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 25 OTTOBRE 1976:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni della provincia di Ferrara.

(10375)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. **712.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di magistero dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia delle religioni della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Cagliari;

Viste le deliberazioni della facoltà di magistero e del senato accademico dell'Università degli studi di Cagliari, rispettivamente adottate il 13 maggio 1976 e 11 giugno 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di filosofia della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Cagliari al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Cagliari del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia delle religioni della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658;

Considerato che il consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Cagliari nell'adunanza del 13 maggio 1976 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia delle religioni della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, è attribuito alla cattedra di filosofia della stessa facoltà ed Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 167

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Approvazione del piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie predisposto dal consiglio generale del Mediocredito centrale per il 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, che prevede, fra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, l'art. 24, sesto comma, della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e l'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, con i quali si stabilisce che il consiglio generale del Mediocredito centrale predispone annualmente il piano generale di utilizzo della disponibilità finanziaria da assegnare di massima a ciascun settore indicando altresì i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi e che il suddetto piano generale è approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e il Comitato di cui all'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, approvato con decreto ministeriale 17 novembre 1967;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio generale del predetto Istituto in data 29 ottobre 1975 concernente il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale per l'anno 1976;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, con il quale sono state assegnate al fondo contributi presso il Mediocredito centrale, complessivamente 670 miliardi di lire di cui lire 600 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione e 70 miliardi di lire per la concessione di contributi in conto interessi per i finanziamenti all'interno;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che con delibera assunta nella seduta del 4 giugno 1976 si è pronunciato favorevolmente per l'approvazione del piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per l'anno 1976, presentato dal Mediocredito centrale, nonchè delle indicazioni dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi, entro i limiti delle disponibilità dell'Istituto stesso, con la raccomandazione che per il futuro tale piano venga elaborato e presentato secondo i criteri indicati nella delibera innanzi indicata;

Sentito il Comitato di cui all'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131, il quale, nella seduta del 22 dicembre 1975, si è pronunciato favorevolmente in ordine al ripetuto piano;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, come risulta modificato ed integrato dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e dallo art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è approvato, nei limiti delle disponibilità assegnate, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per l'anno 1976 predisposto dal Mediocredito centrale, con i criteri ed i limiti massimi di intervento, e con l'indicazione dei limiti e delle modalità per la concessione dei contributi negli interessi ivi previsti, nonchè con la raccomandazione per il Mediocredito stesso di seguire per il futuro i criteri indicati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per la predisposizione di tale piano con la delibera del 4 giugno 1976 citata nelle premesse e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

PIANO PREVISIONALE DELLE OPERAZIONI PER IL 1976 DEL MEDIOCREDITO CENTRALE

A norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, viene presentato il piano generale delle operazioni finanziarie che l'Istituto prevede di dover compiere nel 1976. Il presente piano si intende subordinato e condizionato agli eventi in esso indicati e non ha la natura di bilancio di previsione.

Parte prima

OPERAZIONI ORDINARIE

Sezione prima

Andamento delle operazioni di agevolazione nel 1975 *e previsioni di intervento per il* 1976

I. — *Operazioni di credito agevolato.*

Il piano previsionale delle operazioni per il 1975, approvato con decreto del 10 marzo 1975, prevedeva che le domande giacenti in attesa di accoglimento alla fine dell'esercizio 1974, sarebbero state di complessivi 940 miliardi. Si stimava, altresì, che ad esse si sarebbe potuto far fronte per 400 miliardi con l'assegnazione di 100 miliardi di contributi, avvenuta successivamente con la legge n. 713 del 24 dicembre 1974, e per 350 miliardi con mezzi propri dell'Istituto. Le richieste residue di 190 miliardi sarebbero state, invece, trasferite al successivo esercizio.

Per l'esercizio 1975 il piano previsionale stimava in 700 miliardi l'afflusso di nuove richieste di credito agevolato, di cui 150 miliardi relativi al settore interno e 550 a quello esportazione. Unitamente al residuo del 1974, di 190 miliardi, le nuove richieste di agevolazione per il 1975 risultavano pari a 890 miliardi.

Per l'agevolazione di questo volume di operazioni, i mezzi finanziari occorrenti, in aggiunta alle disponibilità proprie dell'Istituto e ai 100 miliardi di contributi per l'esportazione assegnati dalla citata legge n. 713 del 1974, erano indicati, nel piano previsionale, in un aumento di 200 miliardi del fondo di dotazione o, in alternativa, in uno stanziamento di 64 miliardi di contributi, aumentati a 100 miliardi con la legge di assegnazione n. 208 del 6 giugno 1975.

Tale stanziamento, sebbene superiore di 36 miliardi rispetto a quello richiesto, non ha consentito di agevolare un più elevato volume di operazioni, in quanto, rispetto alle previsioni iniziali si sono verificati maggiori oneri per operazioni di credito all'esportazione, dovuti al prolungarsi della durata media del periodo di ammortamento e al maggiore fabbisogno di disponibilità richiesto in relazione al tasso di interesse agevolato che, nella media, è risultato inferiore a quanto era previsto.

Due successivi aumenti del plafond assicurativo da 700 a 1.400 miliardi e da 1.400 a 3.500 miliardi, di cui alla legge 26 aprile 1975, n. 132, e al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, hanno comportato necessariamente un aggiornamento nelle previsioni di afflusso di nuove richieste di credito all'esportazione.

In relazione ad essi l'Istituto ha predisposto due note di variazione al piano previsionale del 1975, presentate al Ministro per il tesoro rispettivamente il 21 luglio e il 16 settembre del corrente anno.

Le indicazioni delle suddette note di variazione sono riprese e aggiornate nella parte del presente documento relativa al 1975.

1. Richieste di credito agevolato a tutto il 1975.

1.1. Nel settore dei finanziamenti alle medie e piccole imprese il piano previsionale per il 1975 prevedeva un afflusso di richieste entro il 1974 di 320 miliardi e di ulteriori 150 miliardi per il 1975, per un totale di 470 miliardi. Di queste si prevedeva l'accoglimento di 280 miliardi a valere sui mezzi propri dell'Istituto, mentre per la quota non coperta di 190 miliardi sarebbe occorsa una nuova assegnazione di fondi pubblici. Lo stanziamento di 100 miliardi di contributi per l'esportazione, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 208, ha reso possibile l'utilizzo di mezzi propri, costituiti da rientri di precedenti operazioni, per il settore interno in misura corrispondente al fabbisogno.

L'Istituto ha potuto dare, in tal modo, completa attuazione alle indicazioni del piano previsionale approvando nel corso dei primi nove mesi del 1975, nuove operazioni per 364 miliardi, mentre altri 106 miliardi di operazioni potranno essere accolte entro la fine del corrente esercizio a fronte di nuove richieste, che si stima perverranno per un importo di circa pari ammontare.

Nel complesso, per il settore delle medie e piccole imprese, le richieste di nuove agevolazioni risulteranno in sostanziale pareggio con le possibilità di accoglimento dell'Istituto.

1.2. Nel settore del credito all'esportazione il piano previsionale per il 1975 prevedeva che all'inizio dell'anno sarebbero risultate in sospeso, per mancanza di mezzi operativi, operazioni per 620 miliardi; in base ai dati di consuntivo dell'esercizio 1974 le predette operazioni sono risultate di 665 miliardi.

Ad esse, si dovevano aggiungere nell'anno, secondo le previsioni iniziali del piano 1975, nuove richieste per 550 miliardi.

Nel complesso, le nuove operazioni da approvare nel corso del 1975 risultavano di 1.215 miliardi, dei quali 705 miliardi coperti dagli stanziamenti per contributi agli interessi, di complessivi 200 miliardi, di cui alle leggi 24 dicembre 1974, n. 713 e 6 giugno 1975, n. 208.

Come precedentemente ricordato, la previsione di nuove richieste per il 1975 di 550 miliardi era basata su una consistenza del plafond assicurativo di 700 miliardi.

Il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, ha elevato il plafond assicurativo per il 1975 a complessivi 3.500 miliardi con un incremento di 2.800 miliardi rispetto al suo ammontare iniziale, sul quale erano basate le stime del piano previsionale. Lo stesso decreto-legge ha assegnato 300 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'Istituto.

A fronte dell'aumento di 2.800 miliardi del plafond assicurativo si può stimare che il maggiore afflusso delle richieste di agevolazione al Mediocredito centrale potrà risultare di circa 1.650 miliardi.

Lo stanziamento di 300 miliardi negli esercizi 1975, 1976 e 1977, di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, consentirà di agevolare, dell'importo sopra indicato di 1.650 miliardi, circa 600 miliardi di credito capitale, in relazione al tasso medio agevolato delle singole operazioni che perverranno. Ulteriori 150 miliardi di nuove richieste potranno essere agevolati con le disponibilità per contributi derivanti dall'attribuzione del dividendo al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973.

Pertanto, circa 900 miliardi di nuove richieste di agevolazione non potranno trovare copertura né con gli attuali mezzi di cui l'Istituto dispone, né con lo stanziamento di 300 miliardi di cui al decreto-legge n. 376.

2. Previsione delle richieste di credito agevolato per il 1976.

2.1. Si prevede che nel corso del 1976 potranno affluire al Mediocredito centrale ulteriori richieste di agevolazione di crediti a favore delle medie e piccole imprese per 400 miliardi, escluse le operazioni sulla legge n. 1329 del 1965, per la quale si prevedono, nell'anno, richieste di circa 30 miliardi, la cui copertura è assicurata dagli appositi stanziamenti di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

2.2. Nel settore del credito all'esportazione le richieste di agevolazione per il 1976 sono previste in 1.600 miliardi. La previsione è stata effettuata sulla base del plafond assicurativo fissato, per il 1976, in 2.500 miliardi.

2.3. Nel complesso dei due settori le richieste di agevolazione per il 1976 potranno ammontare a 2.000 miliardi, dei quali 400 miliardi per il settore delle medie e piccole imprese, come sopra indicato, e 1.600 miliardi per quello delle esportazioni.

In considerazione di quanto precedentemente esposto l'Istituto non sarà in grado di accogliere nel prossimo esercizio 1976 alcuna nuova richiesta di agevolazione, ove si escludano le operazioni sulla legge n. 1329 per le quali sono stati assegnati 20 miliardi per contributi agli interessi, i quali consentiranno di agevolare complessivamente circa 100 miliardi di nuove operazioni che si prevede perverranno per 30 miliardi nel 1976 e per la restante quota negli anni successivi.

Ogni altra richiesta di agevolazione rimarrà subordinata allo stanziamento di nuovi mezzi pubblici.

Al predetto ammontare di 2.000 miliardi va sommata la quota residua del 1975 di operazioni di credito all'esportazione, di complessivi 900 miliardi, non agevolabile con le disponibilità proprie dell'Istituto e con la nuova assegnazione di 300 miliardi in aumento del fondo di dotazione, prevista dal decreto legge 13 agosto 1975, n. 376.

Pertanto, le operazioni da accogliere entro la fine del 1976, e per le quali l'Istituto non dispone di mezzi, ammonteranno presumibilmente a 2.900 miliardi.

II. — *Emissione di obbligazioni e mutui.*

Nel piano previsionale per il 1975 era prevista l'emissione di 250 miliardi di obbligazioni, il cui ricavo doveva essere destinato alla concessione di mutui ordinari agli istituti primari, allo scopo di integrarne la provvista finanziaria per le operazioni alle medie e piccole imprese.

In relazione al fabbisogno indicato dagli stessi istituti allo inizio dell'anno la richiesta di autorizzazione all'emissione di obbligazioni è stata, successivamente, contenuta in 125 miliardi.

A valere sulla predetta autorizzazione di 125 miliardi, accordata dalle autorità monetarie, è stato emesso un prestito di 40 miliardi. Rimane ancora disponibile, per ulteriori concessioni di mutui, la residua quota autorizzata di 85 miliardi.

Le autorità monetarie avevano, inoltre, autorizzato nel 1974 l'emissione di 35 miliardi di obbligazioni per la concessione di mutui speciali agli istituti primari da impiegare per il finanziamento di imprese danneggiate da calamità naturali. Di questi 35 miliardi, 12,4 miliardi sono stati collocati nel 1974 e 17,3 miliardi nei primi nove mesi del 1975; la residua quota di 5,3 miliardi dovrebbe essere collocata entro l'anno, in relazione alle necessità degli istituti primari.

Per il 1976 si prevede l'emissione di obbligazioni per 300 miliardi, di cui 250 miliardi per le necessità degli istituti primari, in relazione al finanziamento di operazioni per le medie e piccole imprese e 50 miliardi per le necessità degli stessi istituti, relative al finanziamento di operazioni a favore di imprese colpite da calamità naturali.

III. — *Limiti e modalità di utilizzazione del fondo per la concessione di contributi agli interessi.*

I contributi nel pagamento degli interessi a valere sul fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973, relativi a impegni da assumere in base al presente piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per il 1976, saranno corrisposti dal Mediocredito centrale nei limiti delle disponibilità del fondo ed in misura pari alla differenza fra i tassi base di riferimento, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e i tassi agevolati.

aso di accreditamento al fondo di mezzi pubblici con destinazione l'impiego del fondo rimarrà comunque entro i limiti dei mezzi stessi, alle disposizioni di

tributi saranno corrisposti agli istituti ed aziende di ı rate determinate in relazione ai piani di ammorta- ·lle singole operazioni, nonché per gli opportuni con- rıvanti dalle diverse forme di intervento.

lazione alle disponibilità finanziarie e di fondi per ı agli interessi e alle esigenze di tesoreria, l'Istituto tituire di volta in volta, in tutto o in parte, le ope- ı rıfinanziamento con l'agevolazione mediante il con- gli interessi e viceversa.

do quanto previsto dall'art. 4 della legge 28 mag- n. 295, al fondo per la concessione di contributi agli potranno fare carico eventuali oneri derivanti dalla ı tra il costo delle obbligazioni emesse e il tasso di ne di mutui, autorizzato dal Ministro per il tesoro.

Sezione seconda

'elle disponibilità finanziarie e determinazione del fab- ıo di nuovi mezzi in dipendenza delle richieste di age- one pervenute o previste a tutto il 1976.

ıazıone degli impegni e delle disponibilità per opera- a tutto il 1975.

ponıbilità finanziarie.

el settore delle medie e piccole imprese, l'Istituto ac- operazıonı per 470 miliardi a valere su disponibilità · non ımpegnate a fine 1974 e sui rientri disponibili

mıliardi di nuove operazioni, che saranno complessi- approvate nel 1975, comporteranno, nell'ipotesi di un ımento al 70%, l'assunzione di impegni per circa 329 (tavola 2).

rogazıonı relative a ımpegnı per operazıonı accolte rcızı precedenti e, nella misura sopra ındicata, nel teranno di 81 miliardi con una differenza in meno di mıliardi rispetto alle prevısıonı iniziali dovuta allo to al 1975 dell'assunzione di circa 280 miliardi di nuovi ın attesa dell'incasso dei fondi stanziati (tavola 2).

ıtri saranno di 50 miliardi, superiori di 0,2 miliardi .sıonı (tavola 2).

e 1975 i finanziamenti in essere per questo settore si saranno di 195 miliardi contro i 164 miliardi esistenti l'entità dei mezzi immessi nel sistema mediante il ımento diretto sarà pari alla differenza di 31 miliardi.

el settore del credito all'esportazione le operazioni e a tutto ıl mese di settembre sono risultate di 1.147 dei quali 705 miliardi da agevolare mediante il solo o e 442 mediante il rifinanziamento. Questi ultimi ımportato l'assunzione di impegni per 327 miliardi. Si che entro la fine dell'anno saranno accolte altre ope- er 818 miliardi, dei quali 150 da agevolare mediante il o agli interessi e 668 miliardi mediante il rifinanzia-

lazione a questi ultimi, l'Istituto assumerà nuovi impe- nanzıamento per 528 miliardi (tavola 2).

ogazıonı dell'esercizio 1975 saranno di 107 miliardi, con- ɔrevısıone ınızıale di 90 miliardi; la differenza è dovuta a del tutto prevalente alla trasformazione dell'inter- ılla forma del contributo agli interessi a quella del ımento.

ntri dell'esercizio saranno di 100 miliardi, superiori di nıliardi alle previsioni iniziali.

e 1975 i finanziamenti in essere nel settore esportazione nno di 495 miliardi, contro i 488 miliardi all'inizio del- ɔ; l'entità dei nuovi mezzi immessi nel sistema risul- di 7 miliardi.

. finanzıamenti in essere nei due settori di attività, del 1975 e nei successivi cinque esercizi, in dipendenza ɔgazıonı prevıste a fronte dei soli impegni assunti a 1975 e dei rientri, saranno i seguenti (tavola 3):

(miliardi di lire)

1976	1977	1978	1979	1980
—	—	—	—	—
959	1.054	1.060	923	707

La previsione indicata considera che nel settore interno le erogazioni vengano agevolate nella forma del rifinanziamento e che nel settore esportazione esse siano, invece, agevolate nei limiti delle disponibilità nella forma del rifinanziamento e per la restante quota in quella del contributo agli interessi.

I mezzi finanziari dell'Istituto risulteranno, a fine 1975 e negli anni successivi, i seguenti (tavola 3):

(miliardi di lire)

1975	1976	1977	1978	1979	1980
—	—	—	—	—	—
864	959	1.054	1.060	1.069	1.078

Il saldo tra i mezzi finanziari dell'Istituto e gli impieghi risulterà, pertanto, il seguente (tavola 3):

(miliardi di lire)

1975	1976	1977	1978	1979	1980
—	—	—	—	—	—
+ 174	=	=	=	+ 146	+ 371

I mezzi finanziari dell'Istituto saranno, pertanto, totalmente impiegati sino a tutto il 1978, a fronte degli impegni assunti o da assumere nel 1975.

2. Disponibilità per contributi.

Le operazioni di cui si è assunto o si assumerà l'impegno comportano un onere complessivo per contributi agli interessi di 437 miliardi, dei quali 24 miliardi riguardano impegni assunti sino al 26 ottobre 1970 e 413 miliardi impegni assunti successivamente a tale data.

Gli impegni di 24 miliardi andranno a carico del conto economico dell'Istituto (tavola 4); quelli di 413 miliardi, assunti successivamente all'istituzione del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973, faranno carico al predetto fondo (tavola 6).

Allo stesso fondo dovranno fare carico, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 295, gli oneri per mutui ordinari accordati agli istituti primari successivamente all'entrata in vigore della predetta legge. Tali oneri risultano di complessivi 4,4 miliardi (tavola 6).

Il fondo avrà, a fine 1975, disponibilità residue di 116,6 miliardi (tavola 6).

Considerato l'addebito dei contributi e degli oneri per mutui anche negli anni successivi, nonché il previsto afflusso di quote del dividendo attribuito allo Stato, il saldo nelle disponibilità del fondo presenterà il seguente andamento (tavola 6):

(miliardi di lire)

1975	1976	1977	1978	1979	1980-84	Totale
—	—	—	—	—	—	—
+ 116,6	— 28	— 31,9	— 35,6	— 24,8	+ 4,2	+ 0,5

Tenuto conto del saldo attivo iniziale di 116,6 miliardi le predette disponibilità risultano sufficienti per l'intero periodo considerato.

3. Obbligazioni e mutui.

Le obbligazioni in essere a fine esercizio ammonteranno a circa 700 miliardi a fronte di una consistenza, all'inizio del 1975, di 572 miliardi.

L'incremento netto della raccolta dovrebbe, quindi, risultare di 128 miliardi.

La consistenza dei mutui agli istituti primari dovrebbe risultare a fine esercizio di circa 460 miliardi, dei quali 330 miliardi per mutui ordinari e 130 miliardi per mutui speciali concessi a fronte di operazioni per imprese colpite da calamità naturali.

L'incremento netto nella consistenza per l'intero esercizio 1975, risulterà di 14 miliardi per i mutui ordinari e di 2 miliardi per quelli speciali.

Con il ricavato dell'emissione di obbligazioni sono stati, inoltre, acquistati 118 miliardi di obbligazioni di istituti primari a fronte di operazioni di finanziamento a medie e piccole industrie e circa 100 miliardi di obbligazioni di istituti primari in relazione a operazioni di credito all'esportazione.

II. — *Fabbisogno di nuovi mezzi finanziari o per contributi in relazione al residuo non coperto del 1975 e alle previsioni per il 1976.*

Le richieste di agevolazione, non coperte dalle attuali disponibilità e dal previsto stanziamento di 300 miliardi in aumento del fondo di dotazione, risulteranno di 2.900 miliardi.

Di questi, 900 miliardi sono relativi alle richieste di credito all'esportazione per il 1975 che non possono trovare copertura negli attuali mezzi e 2.000 miliardi si riferiscono alle richieste che perverranno, prevedibilmente, entro il 1976. Le nuove richieste di 2.000 miliardi si ripartiscono, a loro volta, in 400 miliardi per il settore interno e in 1.600 miliardi per quello esportazione.

Qualora i predetti importi dovessero essere agevolati nella forma del rifinanziamento, tenuto conto delle cadenze di erogazione, dei rientri e delle maggiori disponibilità di contributi per l'incremento del dividendo derivante dal corrispondente aumento del fondo di dotazione, il fabbisogno finanziario risulterebbe il seguente:

(miliardi di lire)

	1976	1977	1978	1979	1980
Settore medie e piccole imprese . .	90	220	190	160	120
Settore esportazione	370	850	1.260	1.170	980
Totale .	460	1.070	1.450	1.330	1.100

Tenuto conto delle disponibilità di mezzi propri dell'Istituto, indicate al paragrafo I, il fabbisogno di nuove assegnazioni in aumento del fondo di dotazione, qualora si ricorresse a questa forma d'intervento, risulterebbe il seguente:

(miliardi di lire)

	1976	1977	1978	1979	1980
Disponibilità attuali .	—	—	—	+ 146	+ 371
Maggiore fabbisogno	460	1.070	1.450	1.330	1.100
Saldo	— 460	— 1.070	— 1.450	— 1.184	— 729

Il predetto fabbisogno di nuove assegnazioni di mezzi pubblici risulta, pertanto, relativo agli esercizi 1976, 1977 e 1978 nei quali dovrebbero essere stanziati complessivamente 1.450 miliardi di lire, dei quali 220 per il settore interno e 1.230 per quello esportazione secondo la seguente ripartizione:

(miliardi di lire)

	1976	1977	1978
Settore medie e piccole imprese	90	130	—
Settore esportazione	370	480	380

In alternativa all'assegnazione di mezzi finanziari in aumento del fondo di dotazione, nella misura sopra indicata, sono possibili stanziamenti per contributi agli interessi, qualora si intervenga in questa forma.

L'esigenza di integrare i mezzi di provvista degli istituti regionali mediante il rifinanziamento diretto induce ad escludere, in linea di massima, per il settore interno la possibilità di trasformare l'intervento finanziario del Mediocredito in quello del solo contributo agli interessi.

Pertanto, a fronte di complessivi 2.500 miliardi di nuove operazioni di credito all'esportazione da agevolare, il fabbisogno di contributi risulta il seguente:

(miliardi di lire)

	1976	1977	1978	1979	1980-84	Totale
Settore esportazione	40	90	130	130	310	700

Le disponibilità del fondo per contributi, precedentemente indicate, tengono conto sia degli stanziamenti già decisi, sia dei dividendi che si formeranno negli esercizi futuri e che affluiranno al fondo medesimo.

Il fabbisogno di nuove assegnazioni per contributi agli interessi, calcolato al netto delle disponibilità esistenti nei singoli anni, risulta il seguente:

(miliardi di lire)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980-84	Totale
Disponibilità del fondo .	+116,6	—28	—31,9	—35,6	—24,8	+4,2	+0,5
Maggiore fabbisogno . .	—	40	90	130	130	310	700
Saldo . . .	+116,6	—68	—121,9	—165,6	—154,8	—305,8	—699,5

Il presente piano, nella formulazione delle richieste per il settore esportazione, tiene conto sia della modifica dei tassi agevolati in vigore dal 1° gennaio 1975, elevati all'8-9,50 per cento a seconda dei settori merceologici, sia del sistema di variabilità del tasso base di riferimento per le suddette operazioni.

Per il settore delle medie e piccole imprese si è tenuto, altresì, conto della modifica dei tassi deliberata dall'Istituto e in attesa di essere applicata non appena saranno approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le proposte riguardanti i nuovi limiti dimensionali per le imprese.

In conclusione, le occorrenze finanziarie dell'Istituto per agevolare 2.900 miliardi di nuove operazioni, che si prevede perverranno entro la fine del 1975 e nel corso del 1976, risultano le seguenti:

1. PER IL 1975:

Nel settore del credito all'esportazione, a fronte di maggiori richieste non coperte di 900 miliardi, sono necessarie nuove assegnazioni:

a) in aumento del fondo di dotazione di 440 miliardi, dei quali 130 miliardi nel 1976, 180 miliardi nel 1977 e 130 miliardi nel 1978;

oppure alternativamente:

b) per contributi agli interessi di 260 miliardi, dei quali 30 miliardi nel 1977 e nel 1978 e 50 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982.

2. PER IL 1976:

2.1. *Nel settore delle medie e piccole imprese*, a fronte di nuove richieste per 400 miliardi, sono necessari 220 miliardi in aumento del fondo di dotazione, da assegnare per 90 miliardi nel 1976 e per 130 miliardi nel 1977.

2.2. *Nel settore del credito all'esportazione*, a fronte di maggiori richieste di 1.600 miliardi, sono necessarie nuove assegnazioni:

a) in aumento del fondo di dotazione di 790 miliardi, dei quali 240 miliardi nel 1976, 300 miliardi nel 1977 e 250 miliardi nel 1978;

oppure alternativamente:

b) per contributi agli interessi di 440 miliardi, ripartiti nel seguente modo: 40 nel 1977; 110 nel 1978; 100 nel 1979; 80 nel 1980; 60 nel 1981 e 50 nel 1982.

Parte seconda

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Finanziamenti a favore di imprese, professionisti e privati danneggiati da calamità naturali

Nei primi nove mesi del 1975 sono state accolte, a valere sulle leggi relative a finanziamenti per calamità naturali, ancora operanti, nuove operazioni per 32,9 miliardi.

Con l'accoglimento, entro la fine del 1975, di nuove operazioni per complessivi 1,4 miliardi, dei quali 1 miliardo circa relativo alla legge 17 maggio 1973, n. 205, e 0,4 miliardi circa alla legge 27 maggio 1975, n. 189, dovrebbe praticamente concludersi l'attività di agevolazione a favore di imprese, privati e professionisti danneggiati da calamità naturali.

Al momento, infatti, non sono previste per il 1976 nuove richieste.

Per il finanziamento delle nuove operazioni ammesse alla agevolazione saranno concessi nel 1975 mutui speciali agli istituti primari per circa 20 miliardi. Al termine del 1975 i mutui speciali in essere risulteranno di circa 130 miliardi (tavola 7).

Nel 1976 si prevede di concedere nuovi mutui per circa 25 miliardi, relativi a finanziamenti nelle zone delle Marche, colpite da calamità naturali.

A tutto il 1975 risulteranno corrisposti a valere sul fondo contribuzioni di cui all'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge n. 1142 del 1966, 78 miliardi di contributi. Si prevede che nei successivi esercizi, in base agli impegni assunti e da assumere entro il 1975, saranno corrisposti ancora 45 miliardi di contributi (tavola 8).

Le disponibilità del fondo risultano totalmente impegnate per la copertura di tali contributi, nonché degli oneri su mutui speciali erogati o che si prevede di concedere a tutto il 1976.

Roma, addì 10 ottobre 1975

MEDIOCREDITO CENTRALE — TAVOLA 1

DISPONIBILITA' FINANZIARIE A FINE 1975
(miliardi di lire)

VOCI	Situazione all'1-1-1975 (a)	Consuntivo gennaio-settembre 1975 (b)	Variazioni ottobre-dicembre 1975 (c)	Previsione aggiornata al 31-12-1975 (d)	Previsioni iniziali del 1975 (e)	Variazioni rispetto alle previsioni (f) = (d) — (e)
1. Mezzi operativi:						
1.1. Fondo di dotazione	730 —	730 —	+ 100 —	830 —	730 —	+ 100 —
1.2. Riserva non investita	5,1	5,1	—	5,1	6,4	— 1,3
1.3. Fondo rischi (*)	11,3	11,3	—	11,3	10,5	+ 0,8
Totale	746,4	746,4	+ 100 —	846,4	746,9	+ 99,5
2. Mutui e anticipazioni:						
2.1. Mutuo argentino (legge 3 dicembre 1957, n. 1196)	23 —	23 —	— 7 —	16 —	12 —	+ 4 —
2.2. Mutuo surplus agricoli (legge 1° novembre 1957, n. 1087)	1,6	1,6	—	1,6	1,6	—
Totale	24,6	24,6	— 7 —	17,6	13,6	+ 4 —
3. Totale disponibilità di provenienza pubblica per finanziamenti (1+2)	771 —	771 —	+ 93 —	864 —	760,5	+ 103,5
4. Rientri anno 1975	—	110,8	+ 39 —	149,8	148 —	+ 1,8
5. Erogazioni anno 1975	—	123,2	+ 65 —	188,2	269,5	— 81,3
6. Impieghi anno 1975	651,5	664 —	+ 26 —	690 —	759,5	— 69,5
7. Disponibilità residue	+ 119,5	+ 107 —	+ 67 —	+ 174 —	+ 1 —	+ 173 —

(*) Degli importi indicati, 5 miliardi sono riservati per eventuali pagamenti per oneri derivanti dall'applicazione del parametro sui crediti alle esportazioni, anche se temporaneamente impiegati in finanziamenti.

MEDIOCREDITO CENTRALE — TAVOLA 2

PREVISIONE DELLE DISPONIBILITA' E DEGLI IMPIEGHI PER OPERAZIONI APPROVATE A TUTTO IL 1975
(miliardi di lire)

VOCI	Previsioni del piano 1975 (a)	Consuntivo gennaio-settembre 1975 (b)	Variazioni previsioni ottobre-dicembre 1975 (c)	Previsioni aggiornate (d)	Variazioni (e) = (d) — (a)
1. Credito agevolato:					
settore interno	470 —	364,4	105,6	470 —	=
settore esportazione	1.170 — (*)	1.147 —	818 —	1.965 — (**)	+ 795 —
	1.640 —	1.511,4	923,6	2.435 —	+ 795 —
2. Impegni assunti:					
settore interno	329 —	255,1	+ 73,9	329 —	=
settore esportazione	403 —	327 —	+ 528 —	855 —	+ 452 —
	732 —	582,1	+ 601,9	1.184 —	+ 452 —
3. Erogazioni:					
settore interno	179,5	46,4	+ 35 —	81,4	— 98,1
settore esportazione	90 —	76,8	+ 30 —	106,8	+ 16,8
	269,5	123,2	+ 65 —	188,2	— 81,3
4. Rientri:					
settore interno	50 —	39,5	+ 10,7	50,2	+ 0,2
settore esportazione	98 —	71,3	+ 28,3	99,6	+ 1,6
	148 —	110,8	+ 39 —	149,8	+ 1,8
5. Impieghi in essere:					
settore interno	294,9	170,7	+ 24,3	195 —	— 99,9
settore esportazione	464,6	493,3	+ 1,7	495 —	+ 30,4
	759,5	664 —	+ 26 —	690 —	— 69,5
6. Mezzi operativi	760,5	771 —	+ 93 —	864 —	+ 103,5
7. Saldo disponibilità (6 — 5)	+ 1 —	+ 107 —	+ 67 —	+ 174 —	+ 173 —

(*) A fine 1974 le operazioni giacenti in attesa di accoglimento sono risultate di 45 miliardi superiori alle previsioni del piano.
(**) Del totale delle operazioni accolte 705 miliardi di credito capitale saranno agevolati a solo contributo a valere sugli appositi stanziamenti e 150 miliardi sulle disponibilità da dividendi attribuiti al fondo contributi.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 3

PREVISIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE NEGLI ANNI DAL 1975 AL 1980
PER IMPEGNI ASSUNTI A TUTTO IL 1975

(miliardi di lire)

VOCI	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1. Mezzi operativi:						
1.1. Fondo di dotazione	830 —	930 —	1.030 —	1.030 —	1.030 —	1.030 —
1.2. Riserva non investita (*) . . .	5,1	7,2	10,2	16 —	23,9	32,7
1.3. Fondo rischi	11,3	11,8	12,3	12,8	13,3	13,8
Totale . . .	846,4	949 —	1.052,5	1.058,8	1.067,2	1.076,5
2. Mutui e anticipazioni:						
2.1. Mutuo argentino (legge 3 dicembre 1957, n. 1196)	16 —	8 —	—	—	—	—
2.2. Mutuo surplus agricoli (legge 1° novembre 1957, n. 1087)	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3
Totale . . .	17,6	9,5	1,5	1,5	1,4	1,3
3. Totale disponibilità di provenienza pubblica per finanziamenti (1+2)	864 —	958,5	1.054 —	1.060,3	1.068,6	1.077,8
4. Impieghi in essere:						
4.1. Settore interno	195 —	345 —	305 —	234 —	173 —	117 —
4.2. Settore esportazione	495 —	613,5	749 —	826,3	749,9	589,9
Totale . . .	690 —	958,5	1.054 —	1.060,3	922,9	706,9
5. Saldo disponibilità per finanziamenti (3—4)	+ 174 —	—	—	—	+ 145,7	+ 370,9

(*) A partire dal 1976 la riserva non investita e disponibile per finanziamenti si incrementa delle quote attribuite sia alla riserva ordinaria che straordinaria a fine esercizio, come dalla tavola 5.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 4

PREVISIONE DEI RICAVI LORDI, DEGLI ONERI E DEI CONTRIBUTI DA ADDEBITARE
AL CONTO ECONOMICO PER IMPEGNI ASSUNTI FINO AL 26 OTTOBRE 1970

(miliardi di lire)

VOCI	1975	1976	1977	1978	1979	1980-84	Totale
1. Ricavi lordi	27 —	33 —	39 —	41 —	41 —	205 —	386 —
2. Oneri:							
2.1. Spese di amministrazione	2,9	3,1	3,7	4,5	5,5	49,1	68,8
2.2. Contributi al 26 ottobre 1970	10,2	6,7	4,5	2,7	—	—	24,1
settore interno	0,5	—	—	—	—	—	0,5
settore esportazione . . .	9,7	6,7	4,5	2,7	—	—	23,6
2.3. Oneri per mutui ordinari anteriori alla legge n. 295 del 1973	1 —	0,7	0,5	0,3	—	—	2,5
2.4. Fondo rischi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	5 —
2.5. Imposte	1,5	1,5	1,6	1,8	1,9	7,8	16,1
3. Saldo ricavi da destinare a riserva ordinaria e a dividendo dello Stato	10,9	20,5	28,2	31,2	33,1	145,6	269,5

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 5

PREVISIONE DEL DIVIDENDO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 MAGGIO 1973, N. 295 PER IMPEGNI ASSUNTI E DA ASSUMERE A TUTTO IL 1975

(miliardi di lire)

VOCI	1975	1976	1977	1978	1979	1980-84	Totale
1. Disponibilità residue a riserva ordinaria e a dividendo (tavola 4 punto n. 3) (*)	7,5(**)	10,9	20,5	28,2	31,2	153,7	252 —
meno:							
riserva ordinaria	0,8	1,1	2,1	2,8	3,1	15,4	25,3
2. Saldo a dividendo	6,7	9,8	18,4	25,4	28,1	138,3	226,7
di cui:							
riserva straordinaria e ricerche	1,3	1,9	3,7	5,1	5,6	27,7	45,3
fondo art. 3 legge 28 maggio 1973, n. 295	5,4	7,9	14,7	20,3	22,5	110,6	181,4

(*) Il totale complessivo di tavola 4 risulta aumentato di 7,5 miliardi che costituiscono il dividendo del 1974 e diminuito di 25 miliardi, corrispondenti al dividendo che si forma nel 1984, ma che diviene disponibile nell'esercizio successivo a chiusura del bilancio e che, pertanto, va oltre il periodo considerato.
(**) Valore accertato in base al bilancio al 31 dicembre 1974.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 6

PREVISIONE DELLE EROGAZIONI DAL 1975 AL 1984 DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI PER IMPEGNI ASSUNTI DAL 26 OTTOBRE 1970 A TUTTO IL 1975, DEGLI ONERI PER MUTUI E DELLE DISPONIBILITA' SUL FONDO DI CUI ALLA LEGGE 28 MAGGIO 1973, N. 295.

(miliardi di lire)

VOCI	1975	1976	1977	1978	1979	1980-84	Totale
1. Contributi da corrispondere per impegni assunti dal 26 ottobre 1970 a tutto il 1975:							
settore interno	2,7	5 —	5,5	7 —	6,2	6,3	32,7
settore esportazione . . .	18 —	49,1	65,4	63,3	55,6	129,1	380,5
Totale	20,7	54,1	70,9	70,3	61,8	135,4	413,2
2. Oneri per mutui ordinari sul fondo legge n. 295 del 1973	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	1 —	4,4
3. Totale contributi ed oneri (1+2)	21,5	54,9	71,6	70,9	62,3	136,4	417,6
4. Disponibilità del fondo:							
da stanziamenti pubblici	132,7(**)	19 —	25 —	15 —	15 —	30 —	236,7
da dividendi (*)	5,4	7,9	14,7	20,3	22,5	110,6	181,4
5. Saldo disponibilità annue per contributi ed oneri sul fondo (4 — 3)	+ 116,6	— 28 —	— 31,9	— 35,6	— 24,8	+ 4,2	+ 0,5
6. Saldo cumulato disponibilità .	+ 116,6	+ 88,6	+ 56,7	+ 21,1	— 3,7	+ 0,5	—

(*) Dati di tavola 5 punto n. 2.
(**) Di questi 16,7 sono il residuo al 31 dicembre 1974 delle disponibilità del fondo; 4 e 10 miliardi sono le rate incassate nel corso dell'anno di cui alla legge 24 dicembre 1974, n. 713; 100 miliardi sono lo stanziamento per il 1975 di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 208, ancora da incassare; 2 miliardi sono la rata da incassare di cui agli stanziamenti della legge 16 ottobre 1975, n. 493. Gli stanziamenti di cui alle leggi n. 713 e n. 208 sono destinati esclusivamente al pagamento di contributi per finanziamenti all'esportazione; quelli della legge n. 493 all'agevolazione di operazioni sulla legge n. 1329.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 7

OPERAZIONI STRAORDINARIE DI CUI ALLE LEGGI 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, 18 MARZO 1968, N. 241, 12 FEBBRAIO 1969, N. 7, 12 DICEMBRE 1970, N. 979, 26 MAGGIO 1971, N. 288, 2 DICEMBRE 1972, N. 734, 23 MARZO 1973, N. 36, 17 MAGGIO 1973, N. 205 E 27 MAGGIO 1975, N. 189.

(miliardi di lire)

VOCI	Consuntivo al 30-9-1975	Previsioni al 31-12-1975	Previsioni al 31-12-1976
Finanziamenti approvati:			
Legge 23 dicembre 1966, n. 1142	208,1	208,1	208,1
Legge 18 marzo 1968, n 241	8,8	8,8	8,8
Legge 12 febbraio 1969, n. 7	52,2	52,2	52,2
Legge 12 dicembre 1970, n. 979	66,5	66,5	66,5
Legge 26 maggio 1971, n. 288	0,3	0,3	0,3
Legge 2 dicembre 1972, n. 734	61,3	61,3	61,3
Legge 23 marzo 1973, n. 36	0,1	0,1	0,1
Legge 17 maggio 1973, n. 205	24,6	25,6	25,6
Legge 27 maggio 1975, n. 189	25 —	25,4	25,4
Totale	446,9	448,3	448,3
Mutui concessi agli istituti primari (in essere):			
1. a 10 anni:			
legge n. 1142	33,4	22,9	11,9
legge n. 7	2,9	2,9	2,2
legge n. 979	27,5	27,5	23,8
legge n. 734 e legge n. 205	55,5	58,5	80,4
2. a 15 anni:			
legge n. 7	17,6	17,6	16,1
Totale	136,9	129,4	134,4

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 8

OPERAZIONI STRAORDINARIE DI CUI ALLE LEGGI 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, 18 MARZO 1968, N. 241, 12 FEBBRAIO 1969, N. 7, 12 DICEMBRE 1970, N. 979, 26 MAGGIO 1971, N. 288, 2 DICEMBRE 1972, N. 734, 23 MARZO 1973, N. 36 E 17 MAGGIO 1973, N. 205. CONTRIBUTI AGLI INTERESSI, ONERI PER MUTUI E DISPONIBILITA' DEL FONDO CONTRIBUZIONI DI CUI ALL'ART. 31 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.

(miliardi di lire)

VOCI	1975 e precedenti	1976	1977	1978	1979	1980 e seguenti	Totale
1. Contributi per finanziamenti:							
1.1. accolti al 31 dicembre 1975	77,6	9,5	8 —	7 —	5 —	6,9	114 —
1.2. da accogliere nel 1975	0,4	1,4	1,4	1,2	1,2	3,4	9 —
1.3. Totale	78 —	10,9	9,4	8,2	6,2	10,3	123 —
2. Oneri per mutui speciali a carico del fondo	16,2	4,1	3,4	2,6	1,4	3,2	30,9
3. Contributi ed oneri a carico del fondo (1+2)	94,2	15 —	12,8	10,8	7,6	13,5	153,9
4. Assegnazioni di bilancio	133,9	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	153,9
5. Saldo disponibilità	+ 39,7	— 11 —	— 8,8	— 6,8	— 3,6	— 9,5	—

(11041)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Zavattarello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 dicembre 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente le seguenti località: zona Castello, zona del Mantovano-Vago-Banchello, zona del Roredo, monte Calenzone, costa dei Ceci, costa del Monte, zona della Costa, nel comune di Zavattarello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Zavattarello (Pavia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè:

1) zona Castello: trattasi di una zona che include il vecchio centro storico di Zavattarello, il castello Dal Verme del secolo X, tutti i boschi che ricoverano il dirupo su cui si erge il castello nonché i campi, che, a suo tempo, erano coltivati dai mezzadri dei conti Dal Verme per le necessità ceralicole della nobile famiglia e della servitù. L'intero complesso è meritevole di tutela in quanto conserva inalterate le antiche caratteristiche, formando un quadro panoramico che si presenta come un'ampia distesa di verde caratterizzata da sparsa vegetazione e da edifici rustici nonchè dal vecchio agglomerato urbano dal quale, il castello, circondato dalle alberature, emerge con aspetto scenografico conferendo alla zona ulteriore qualificazione e formando, unitamente alla zona circostante un quadro naturale e di particolare bellezza visibile da numerosi punti di vista e costituendo così un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

2) zona del Mantovano-Vago-Banchello: trattasi di una zona che comprende tre collinette poste linearmente rispetto alla collina del castello Dal Verme, tutte ricoperte da boschi di castagno, querce, robinie, ecc., con vegetazione spontanea. Ai piedi dei boschi vi sono gli antichi abitati di Castignoli e casa Schiavi con caratteristiche che denotano le antiche origini dell'insediamento rurale. Tutta la zona è ancora integra e non deturpata da insediamenti moderni. Tali zone che investono una notevole importanza dal lato estetico per la particolare e favorevole ubicazione panoramica, sono intercalate da strade e sentieri che permettono l'accesso a punti dominanti il paesaggio. Inoltre per la presenza degli antichi abitati forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale con la spontanea e concordante fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

3) zona del Roredo: trattasi di un piccolo cocuzzolo quasi interamente coperto di vegetazione spontanea che offre aspetti di notevole bellezza naturale costituendo un caratteristico complesso alberato, il quale posto in posizione elevata ed intersecato da strade e sentieri permette un'ampia visione sul territorio circostante formando così un quadro naturale degno di tutela;

4) monte Calenzone, costa dei Ceci e costa del Monte: tutta questa zona è dominata dal monte Calenzone e dalla costa del Monte: montagne interamente ricoperte da boschi di quercia, robinie e castagni. Solo lungo le strade comunali vi sono nuclei rurali: alcuni con particolari bellezze quali Tovazza e Fradelle, nonchè le antiche case del Mariolo quasi interamente distrutte da un notevole movimento franoso avvenuto oltre 15 anni or sono. E' caratterizzata da varietà arboree sempre verdi di alto fusto determinanti intense macchie di verde che con le case dei borghi costituiscono vivi contrasti chiaroscuri, tutti elementi di gusto veramente squisito divenuti ormai parte, in armonica fusione, delle visuali paesaggistiche in modo da formare un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale con la spontanea e concordante fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

5) zona della Costa: è una costa quasi completamente priva di boschi ed interamente utilizzata a pascolo o coltivata: nella sua semplicità di lineamenti assume aspetti di particolare bellezza, per la sua conformazione del terreno e per la sua coltivazione a pascolo costituisce un caratteristico quadro naturale offrendo numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si scorge l'ampio panorama della campagna circostante;

Decreta:

La zona comprendente le località di zona Castello, zona del Mantovano-Vago-Banchello, zona del Roredo, monte Calenzone, costa dei Ceci, costa del Monte, zona della Costa, sita nel territorio del comune di Zavattarello (Pavia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

1) zona del Castello: compresa tra la strada dei Campi, il torrente Morcione, il fosso Delo e il centro storico di Zavattarello;

2) zona del Mantovano-Vago-Banchello: delimitata dal confine col comune di Valverde, dal torrente Morcione, dalla perimetrazione urbanistica (statale 412) delle frazioni di Moline e casa Marchesi e dal torrente Carrera;

3) zona del Roredo: delimitata dal fosso della Chiesa, l'antica strada che conduce all'abitato del monte Meschino, l'affluente destro del torrente Morcione e il torrente stesso;

4) monte Calenzone, costa dei Ceci, costa del Monte: delimitato dal torrente Morcione, dal confine del territorio comunale con i comuni di Varzi, Menconico e Romagnese, dalla strada statale n. 412 della Val Tidone, dai fossi Tovazza e Maragnon, dalla strada comunale casa Rosa-cascina Fermisio, dalla strada comunale casa Rosa e casa Stefanone, bivio Casale, Crociglia, fosso del Pendezza;

5) zona della Costa: posta a monte della strada comunale che dal confine piacentino all'incontro dello stesso con il fosso della Fega, passando a monte dell'abitato di Rubero lungo la strada comunale e per le frazioni di San Silverio, Ossenisio, Crocetta e Perducco, porta al confine con il comune di Romagnese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Zavattarello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

L'anno 1973, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 10,30 in una sala del palazzo dell'amministrazione provinciale di Pavia, piazza Italia, 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente costituita a termini di legge, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) ZAVATTARELLO: proposta di vincolo della zona comprendente le seguenti località: zona Castello, zona del Mantovano-Vago-Banchello, zona del Roredo, monte Calenzone, costa dei Ceci, costa del Monte, zona della Costa.

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta, indi propone di variare l'ordine degli argomenti da trattare in attesa dell'arrivo dei sindaci ancora assenti.

Presente il sindaco di Zavattarello si passa pertanto alla trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno:

ZAVATTARELLO: proposta di vincolo della zona comprendente le seguenti località: zona Castello, zona del Mantovano-Vago-Banchello, zona del Roredo, monte Calenzone, costa dei Ceci, costa del Monte e zona della Costa.

Il vice presidente dà lettura della proposta di vincolo inoltrata dal sindaco del comune in questione:

« Il sottoscritto Baldazzi dott. Enrico, sindaco *pro tempore* di questo comune, propone a codesta spettabile commissione che venga esaminata la possibilità di vincolare le sottoindicate zone in quanto trattasi di territori con particolari e caratteristiche di bellezze naturali:

il panorama del comune di Zavattarello è fra i più suggestivi dell'oltrepò pavese montano; costituito dalla vista del castello merlato sito su un'altura dominante le località vicine. Tutt'intorno sorgono placide colline verdeggianti a tratti punteggiate da brevi abitati ma in certi scorci ancora felicemente intatti nel loro stato naturale.

Pertanto la commissione ha deciso di sottoporre alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone del comune di Zavattarello sopra indicate:

1) zona Castello compresa tra la strada dei Campi, il torrente Morcione, il fosso Delo e il centro storico di Zavattarello. Trattasi di una zona che include il vecchio centro storico di Zavattarello, il castello Dal Verme del secolo X, tutti i boschi che ricoverano il dirupo su cui si erge il castello nonchè i campi, che, a suo tempo, erano coltivati dai mezzadri dei conti Dal Verme per le necessità ceralicole della nobile famiglia e della servitù. L'intero complesso è meritevole di tutela in quanto conserva inalterate le antiche caratteristiche, formando un quadro panoramico che si presenta come un'ampia distesa di verde caratterizzata da sparsa vegetazione e da edifici rustici nonchè dal vecchio agglomerato urbano dal quale, il castello, circondato dalle alberature, emerge con aspetto scenografico conferendo alla zona ulteriore qualificazione e formando, unitamente alla zona circostante un quadro naturale e di particolare bellezza visibile da numerosi punti di vista costituendo così un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano per cui racchiude tutti i requisiti richiesti per essere sottoposta al vincolo dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

2) zona del Mantovano-Vago-Banchello delimitata dal confine con il comune di Valverde, dal torrente Morcione, dalla perimetrazione urbanistica (statale 412) delle frazioni di Moline e casa Marchesi e dal torrente Carrera. Trattasi di una zona che comprende tre collinette poste linearmente rispetto alla collina del castello Dal Verme, tutte ricoperte da boschi di castagno, querce, robinie, ecc., con vegetazione spontanea. Ai piedi dei boschi vi sono gli antichi abitati di Castignoli e casa Schiavi con caratteristiche che denotano le antiche origini dell'insediamento rurale. Tutta la zona è ancora integra e non deturpata da insediamenti moderni.

Tali zone che rivestono una notevole importanza dal lato estetico per la particolare e favorevole ubicazione panoramica, sono intercalate da strade e sentieri che permettono l'accesso a punti dominanti il paesaggio. Inoltre per la presenza degli antichi abitati forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale con la spontanea e concordanza fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano tanto da essere assoggettata alla disciplina dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

3) zona del Roredo delimitata dal fosso della Chiesa, l'antica strada che conduce all'abitato del monte Meschino, l'affluente destro del torrente Morcione e il torrente stesso. Trattasi di un piccolo cocuzzolo quasi interamente coperto di vegetazione spontanea che offre aspetti di notevole bellezza naturale costituendo un caratteristico complesso alberato, il quale posto in posizione elevata ed intersecato da strade e sentieri permette un'ampia visione sul territorio circostante formando così un quadro naturale degno di essere sottoposto all'art. 1, n. 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

4) monte Calenzone, costa dei Ceci e costa del Monte delimitato dal torrente Morcione, dal confine del territorio comunale con i comuni di Varzi, Menconico e Romagnese, dalla strada statale n. 412 della Val Tidone, dai fossi Tovazza e Maragnon, dalla strada comunale casa Rosa-cascina Fermisio, dalla strada comunale casa Rosa e casa Stefanone, bivio Casale, Crociglia, fosso del Pendezza. Tutta questa zona è dominata dal monte Calenzone e dalla costa del Monte: montagne interamente ricoperte da boschi di quercia, robinie e castagni. Solo lungo le strade comunali vi sono nuclei rurali: alcuni con particolari bellezze quali Tovazza e Fradelle, nonchè le antiche case del Mariolo quasi interamente distrutte da un notevole movimento franoso avvenuto oltre 15 anni or sono. E' caratterizzata da varietà arboree sempre verdi di alto fusto determinanti intense macchie di verde che con le case dei borghi costituiscono vivi contrasti chiaroscuri, tutti elementi di gusto veramente squisito divenuti ormai parte, in armonica fusione, delle visuali paesaggistiche in modo da formare un complesso di cose immobili aventi valore estetico tradizionale con la spontanea e concordanza fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Detta zona deve essere tutelata al fine di una maggiore regolamentazione edilizia, onde evitare il deturpamento dell'intero paesaggio. L'amministrazione comunale ha già proposto la zona quale sede di parco naturale per cui si ritiene può essere sottoposta al vincolo di cui all'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

5) zona della Costa posta a monte della strada comunale che da confine piacentino all'incontro dello stesso con il fosso della Fega, passando a monte dell'abitato di Rubero lungo la strada comunale e per le frazioni di San Silverio, Ossenisio, Crocetta e Perducco, porta al confine con il comune di Romagnese. E' una costa quasi completamente priva di boschi ed interamente utilizzata a pascolo o coltivata: nella sua semplicità di lineamenti assume aspetti di particolare bellezza, per la sua conformazione del terreno e per la sua coltivazione a pascolo costituisce un caratteristico quadro naturale offrendo numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si scorge l'ampio panorama della campagna circostante.

Detta zona per le caratteristiche di cui sopra può essere assoggettata al vincolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La commissione, dopo ampia illustrazione ed esame delle zone descritte nella proposta di vincolo sopra riportata; sentito il rappresentante dell'ispettorato forestale, nonchè quello del distretto minerario; con voto unanime dei suoi componenti delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1/3 e 1/4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su quelle parti del comune di Zavattarello in narrativa delimitate.

(*Omissis*).

(11113)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta TIFAS - Tintoria fibre artificiali e sintetiche S.p.a., in Legnano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta TIFAS - Tintoria fibre artificiali e sintetiche S.p.a. di Legnano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 52.800 e D.M. 10.266,67 di cui al mod. *B*-Import n. 4964232/4964617 rilasciato in data 3 aprile e 19 giugno 1975 dalla Banca di Legnano per l'importazione di macchine da tintoria e lavaggio tessuti di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 27 settembre 1975, con un ritardo, quindi, di centoquarantasette e settanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/25541 del 1° giugno 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 dicembre 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta interessata sono di carattere puramente aziendali (mancato approntamento dei capannoni dove dovevano essere installati i materiali in importazione) e comunque non documentate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta TIFAS - Tintoria fibre artificiali e sintetiche S.p.a. di Legnano, mediante fidejussione della Banca di Legnano nella misura del 5% di D.M. 63.066,67, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(11316)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova;

Viste le dimissioni del dott. Giovanni Borghi da componente del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la nota n. 9193 del 31 agosto 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Francesco Zino in sostituzione del dott. Giovanni Borghi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Zino è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Giovanni Borghi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11302)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza;

Viste le dimissioni del dott. Angelo Sanguinetti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 13229 del 16 giugno 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dott. Renato Cimenti in sostituzione del dott. Angelo Sanguinetti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Renato Cimenti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Angelo Sanguinetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11305)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Proroga di altri tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore radio-televisivo operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali settore radio-televisivo operanti in provincia di Roma, con effetto dal 26 agosto 1974;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1976 e 19 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore radio-televisivo operanti in provincia di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11404)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga di altri tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore radio-televisivo operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali settore radio-televisivo operanti in provincia di Roma, con effetto dal 26 agosto 1974;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1976, 19 febbraio 1976 e 8 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore radio-televisivo operanti in provincia di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11405)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

L'art. 5 del decreto ministeriale 6 maggio 1976 è completato dal seguente comma: « Il regime dell'autorizzazione rilasciata in via automatica può essere sospeso con provvedimento dal Ministero del commercio con l'estero ».

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Roma, addì 21 ottobre 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(11619)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1287/76 del consiglio, del 28 maggio 1976, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

All'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica popolare di Algeria, si applica il regime previsto per i prodotti originari dei Paesi della zona A 2.

Pertanto l'elenco delle zone con l'indicazione dei Paesi e territori di appartenenza, previsto nella pagina 8 dell'appendice n. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato come indicato nella pagina allegata al presente decreto, che sostituisce la precedente.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Grenada
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatoriale
Guyana
Kenya
Lesotho
Liberia
Malgascia (Rep.)
Malawi
Mali
Mauritania
Maurizio
Niger
Nigeria
Ruanda
Samoa Occidentale
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Tehad
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Uganda
Zaire
Zambia

c) STATI DELLA ZONA DI LIBERO SCAMBIO (ZLS)

Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera.

d) STATI ASSOCIATI ALLA C.E.E. E STATI CON ACCORDI PARTICOLARI (SAP)

Algeria, Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia, Turchia.

ZONA A 3

Abu Dhabi (Unione Emirati Arabi)
Afghanistan
Ajman (Unione Emirati Arabi)
Alhucemas (Spagna)
Andorra
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia (e Territori amministrati)
Azzorre
Bahrein
Bangladesh
Bermuda
Bhutan
Birmania
Bolivia
Brasile
Busingen (Territorio di - Germania Rep. Fed.)
Cabinda
Canada
Canarie
Capo Verde (Isole)
Ceuta
Cile
Colombia
Corea (Repubblica di)
Costarica
Cuba
Dominicana
Dubai (Unione Emirati Arabi)
Ecuador
El Salvador
Faeroer
Filippine
Fujairah (Unione Emirati Arabi)
Gibilterra
Giordania
Groenlandia
Guatemala
Haiti
Helgoland (Isola - Germania Rep. Fed.)

— 8 —

(11620)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 ottobre 1976.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ginosa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 22 luglio 1976, è stato sciolto il consiglio comunale di Ginosa, per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto stesso, ed è stato contestualmente nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, con i poteri spettanti al consiglio, il dott. Giovanni Vairo.

Il commissario straordinario ha affrontato ed avviato a soluzione numerosi problemi di pubblico interesse.

Particolare rilievo assumono i provvedimenti e le iniziative per il riassetto della pubblica finanza: la realizzazione di mutui, l'aggiornamento delle imposte e tasse comunali, l'adeguamento dei canoni di locazione degli immobili che costituiscono cospicuo patrimonio comunale, del quale, però, per la prima volta si sta effettuando una completa ed organica rilevazione.

Sono inoltre in corso iniziative per la realizzazione di opere pubbliche, quali il completamento e la sistemazione delle reti, idrica e fognante, sia nella cittadina che nel centro balneare della frazione di Marina di Ginosa, nonché nei settori dell'edilizia abitativa e di quella scolastica.

Una proroga della gestione commissariale, evitando interruzioni in questo momento non può che giovare al pubblico interesse.

Si ritiene pertanto di dover fare uso della facoltà prevista dagli articoli 323, comma secondo, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, prorogando la gestione commissariale del comune di Ginosa, con la conferma al dott. Giovanni Vairo dei poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

Taranto, addì 14 ottobre 1976

Il prefetto: SCHIAVONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 22 luglio 1976, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ginosa e nominato commissario straordinario il dott. Giovanni Vairo;

Considerato che il 30 settembre 1976 è scaduto il termine della gestione straordinaria previsto dall'art. 323, comma primo, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuto, per i motivi amministrativi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di far uso della facoltà prevista dal comma secondo dell'articolo sopracitato;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Ginosa è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario, dott. Giovanni Vairo, sono confermati i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976.

Taranto, addì 14 ottobre 1976

Il prefetto: SCHIAVONE

(11412)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 29/1976. Tariffe telefoniche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica del provvedimento n. 3/1976 del 12 marzo 1976 si dispone quanto segue:

CANONI DI ABBONAMENTO
E CONTRIBUTI PER LA INSTALLAZIONE ED IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI

1) *Gruppi tariffari.*

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, sono suddivise nei seguenti due gruppi:

I gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

II gruppo: reti fino a 500 abbonati.

2) *Categorie di abbonamento.*

Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A* - Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani;

primo abbonamento ad uso dei direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti. Eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *B* - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone ivi coabitanti. Eventuali, ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *C* - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

3) *Canoni di abbonamento degli apparecchi principali.*

I canoni trimestrali di abbonamento per gli apparecchi principali di tipo a muro sono stabiliti nella misura seguente:

Reti del I gruppo:

Categoria *A*	L. 1.875
Categoria *B* simplex	» 6.875
Categoria *B* duplex	» 3.000
Categoria *C*	» 18.125

Reti del II gruppo:

Categoria *A*	L. 1.875
Categoria *B* simplex	» 5.500
Categoria *C*	» 13.375

Per gli abbonamenti della categoria *C* in uso a:

a) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

b) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici,

il canone trimestrale è ridotto nella misura seguente:

Reti del I gruppo	L. 11.720
Reti del II gruppo	» 8.625

4) *Supplementi di canone per apparecchi principali.*

Gli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 km di raggio medio (raggio del cerchio equivalente), in aggiunta alle tariffe ordinarie debbono corrispondere un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

5) *Contributi per impianti o trasloco.*

I contributi per impianti o trasloco degli apparecchi principali entro il perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale alla quale deve essere collegato l'abbonato, sono stabiliti nella seguente misura:

	Nuovo impianto	Trasloco
Categoria *A* e *B* simplex .	L. 100.000	60.000
Categoria *B* duplex . .	» 80.000	50.000
Categoria *C*	» 125.000	80.000

Per gli utenti della categoria *B* una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari a L. 50.000 è rateizzata in dodici trimestralità senza alcuna maggiorazione.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i proprietari o affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici e per i coltivatori diretti, a qualunque titolo, di fondi rustici, i contributi relativi alla categoria *C* di cui al primo comma del presente punto 5) sono ridotti alla metà.

Il contributo supplementare di impianto o trasloco dovuto, oltre a quello di cui sopra, dagli abbonati da collegare fuori del perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale di competenza, è stabilito nella misura pari al 20% del costo del tratto di linea utilizzata dall'utente fra detto perimetro ed il luogo in cui deve essere installato l'apparecchio. I criteri per le determinazioni di tali contributi supplementari sono stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora si tratti di collegamento duplex, detto contributo supplementare, ridotto alla metà, si applica a ciascuno dei coutenti.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.

Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.

6) *Canoni di abbonamento per impianti interni.*

Il canone trimestrale di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella seguente misura:

Categoria *A* e *B*	L. 1.000
Categoria *C*	» 1.250

Agli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti viene applicata una riduzione pari al 20%.

Il canone di abbonamento trimestrale per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è stabilito nella misura di L. 375.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete esterna.

7) *Canoni di manutenzione e noleggio e contributi impianto e trasloco per gli impianti interni d'obbligo per la società concessionaria.*

I canoni trimestrali di manutenzione e noleggio per impianti supplementari d'obbligo per la società concessionaria sono stabiliti come segue:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore) . . . . L. 3.875

b) suoneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno . . . . » 750

c) presa a spina supplementare . . . . L. 1.125

d) apparecchio oltre il primo su impianto a spina » 2.000

e) apparecchio da tavolo di tipo normale, principale o derivato . . . . » 750

f) supplemento per apparecchio con tastiera . » 3.750

Il contributo spese di impianto o trasloco per gli impianti considerati nel presente punto 7) è pari — per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri — al corrispondente canone trimestrale complessivo di noleggio e manutenzione, oltre ad una quota di accesso di L. 7.500, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale.

8) *Canoni di manutenzione per gli impianti interni.*

I canoni trimestrali di sola manutenzione per impianti interni, di proprietà dell'utente o presi a nolo, sono stabiliti come segue:

a) impianti intercomunicanti:

per ogni apparecchio . . . . . . L. 4.000

b) impianti a centralino manuale:

per ogni apparecchio . . . . » 2.375

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni entranti ed uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio ad operatrice, servizio notte e blocco alla teleselezione:

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati . . . » 4.000

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati . . . . » 3.375

d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, documentazione del traffico, selezione abbreviata, ecc.):

per ogni apparecchio . . . . » 750

e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore) . . . . » 2.250

f) suoneria, ricevitore, commutatore e organo analogo, per ciascuno . . . . » 565

g) presa a spina supplementare . . . . » 815

h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina » 1.250

i) supplemento per apparecchio con tastiera . » 625

l) apparecchio da tavolo di tipo normale . . » 500

m) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.) » 5.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.250 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.

9) *Derivazioni esterne, collegamenti a centrali speciali e collegamenti diretti in genere.*

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di derivazioni esterne e di collegamenti diretti urbani o di raccordi interurbani, si applica un canone trimestrale di L. 1.500 (con minimo di un chilometro).

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

Quando invece il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma del presente punto 9), una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

Per ciascun allacciamento a commutatore interurbano o speciale, che comporti un rilegamento di lunghezza non superiore ai 10 chilometri, è dovuto un canone trimestrale di L. 37.500. Per l'eventuale eccedenza va applicato il canone di cui al primo comma del presente punto 9).

Il contributo spese impianto o trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui al comma precedenti, è pari a quello stabilito per i traslochi dei collegamenti principali di cui al punto 5) del presente provvedimento.

10) *Canoni dei circuiti extraurbani.*

Per i circuiti extraurbani nazionali eventualmente necessari per la realizzazione delle derivazioni esterne, collegamenti a centrali interurbane o speciali, collegamenti diretti in genere, saranno applicati — in relazione alla distanza tariffaria tra i punti estremi — i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali	L. 790.000
Circuiti interurbani:	
sino a 15 km	» 1.280.000
da oltre 15 fino a 30 km	» 2.470.000
da oltre 30 fino a 60 km	» 4.350.000
da oltre 60 fino a 120 km	» 6.230.000
da oltre 120 fino a 240 km	» 8.020.000
oltre 240 km	» 9.900.000

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI URBANE, SETTORIALI ED INTERURBANE

11) *Tariffe per le conversazioni urbane.*

Le conversazioni scambiate tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, sono tassate con uno scatto di contatore del valore di L. 50.

La tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50 IVA compresa.

12) *Misurazione delle distanze.*

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km;

tra centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale in vigore.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

13) *Tariffe per le conversazioni teleselettive.*

Salvo quanto previsto nei successivi comma, la tariffa di ciascuna comunicazione settoriale ed interurbana effettuata in teleselezione da utente verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero degli impulsi indicato nella tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Comunicazioni settoriali	1	140
Comunicazioni interurbane:		
sino a 15 km	1	70
da oltre 15 fino a 30 km	1	37,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	20
da oltre 60 fino a 120 km	1	14
da oltre 120 fino a 240 km	1	12
oltre 240 km	1	12

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 50.

Le tariffe relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, sono così fissate:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
sino a 15 km	1	45
da oltre 15 fino a 30 km	1	25
da oltre 30 fino a 60 km	1	15
da oltre 60 fino a 120 km	1	10,5
da oltre 120 fino a 240 km	1	9
oltre 240 km	1	9

Le tariffe relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, sono così fissate:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
sino a 15 km	1	100
da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	28
da oltre 60 fino a 120 km	1	21
da oltre 120 fino a 240 km	1	20
oltre 240 km	1	20

Per le comunicazioni interurbane effettuate dalle ore 0 alle 8 e dalle 21,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 14,30 alle 24 del sabato, e dalle ore 0 alle 24 nei giorni festivi, le tariffe sono le seguenti:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
sino a 15 km	1	140
da oltre 15 fino a 30 km	1	75
da oltre 30 fino a 60 km	1	40
da oltre 60 fino a 120 km	1	28
da oltre 120 fino a 240 km	1	24
oltre 240 km	1	24

14) *Tariffe per le comunicazioni tramite operatrice.*

a) Le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 250 cui si aggiungono le quote seguenti per ogni 3 minuti di comunicazione:

Comunicazioni settoriali	L. 40
Comunicazioni interurbane:	
sino a 15 km	» 65
da oltre 15 fino a 30 km	» 125
da oltre 30 fino a 60 km	» 220
da oltre 60 fino a 120 km	» 315
da oltre 120 fino a 240 km	» 405
oltre 240	» 500

La quota fissa di cui sopra è dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.

La tassa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 250 indipendentemente dal tipo di traffico e dallo scaglione di distanza.

b) Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni interurbane tramite operatrice effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle 8 e dalle 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 14,30 alle 24 del sabato, e dalle ore 0 alle 24 nei giorni festivi, sono composte da una quota fis-

sa per ogni comunicazione, pari a L. 125 cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unità di 3 minuti di comunicazione:

sino a 15 km	L. 30
da oltre 15 fino a 30 km	» 60
da oltre 30 fino a 60 km	» 110
da oltre 60 fino a 120 km	» 155
da oltre 120 fino a 240 km	» 200
oltre 240 km	» 250

La tassa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 125 indipendentemente dal tipo di traffico e dallo scaglione di distanza.

15) *Tariffe per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.*

A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana, la tariffa di L. 95.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

16) In sede di elaborazione delle bollette trimestrali per gli scatti effettuati dall'utenza di categoria *B*, cumulativamente per conversazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi a contatore, sarà applicata una riduzione del 40% sui corrispondenti importi fino alla concorrenza di 100 scatti al trimestre se trattasi di impianti simplex e di 150 scatti se trattasi di impianti duplex.

17) Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 25 per ogni comunicazione documentata.

18) La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

19) Le tariffe interurbane riportate nel presente provvedimento sono comprensive della soprattassa di L. 20 per conversazione prevista dall'art. 292 del codice p t.

20) Con successivo provvedimento — non appena saranno predisposti gli adeguamenti di centrale necessari — sarà disposta la tassazione delle conversazioni urbane con uno scatto di contatore per ogni tre minuti di durata.

L'introduzione della suddetta tassazione avverrà a partire dalle reti urbane delle aree metropolitane.

21) Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle ore 0 del 1° gennaio 1977.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11670)

Provvedimento n. 30/1976. Modifiche alle tariffe elettriche ed ai contributi di allacciamento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975 e n. 19/1976 del 15 giugno 1976;

Vista la delibera del CIPE in data 23 dicembre 1975 riguardante il piano energetico nazionale e contenente le direttive sulla politica tariffaria;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, delle condizioni di fornitura e dei contributi di allacciamento, a parziale modifica dei provvedimenti n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974 e n. 1/1975 del 16 gennaio 1975.

CAPITOLO I

TARIFFE

Le tariffe di cui ai capitoli I, II e V del provvedimento n. 34/1974 e quelle previste dal capitolo I, paragrafi *A*) e *B*), del provvedimento n. 1/1975 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

A) ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione.*

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
	—	—
fino a 100 kW	1.650	14,25
da oltre 100 a 500 kW		13,80
oltre 500 kW		12,60

Il compenso di cui al capitolo I, punto 1), ultimo capoverso del provvedimento n. 34/1974 non può essere superiore a L. 505 annue.

2) *Forniture straordinarie*:

la tariffa di cui al capitolo I, punto 2), del provvedimento n. 34/1974 non può essere superiore a L. 0,70 per Watt-giorno.

B) ILLUMINAZIONE PRIVATA IN LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni.*

a) Tariffa consumo libero:

L. 235 di quota fissa mensile per utenza, per qualsiasi potenza, più L. 55,45 per ogni kWh consumato. All'utenza servita nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino si applica la stessa quota fissa mensile di L. 235 più L. 49,45 per ogni kWh consumato.

b) Tariffe binomie per utenza ad alta utilizzazione che impegni una potenza pari o superiore a 10 kW:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
	—	—
da 10 a 30 kW	1.180	45,40
oltre 30 kW		40,70

2) *Forniture straordinarie.*

La tariffa di cui al capitolo II, punto 2), del provvedimento n. 34/1974 non può essere superiore a L. 1,05 per Watt-giorno.

C) USI DOMESTICI

Quota fissa mensile:

per le forniture previste dal capitolo III, punto 1), comma *a*), del provvedimento n. 34/1974:

L. 235 per potenza impegnata fino a kW 1,5;

L. 710 per potenza impegnata fino a kW 3;

L. 2.430 per potenza impegnata fino a kW 4,5;

L. 3.240 per potenza impegnata fino a kW 6.

Per le potenze impegnate superiori a 6 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 540 per ciascun kW impegnato oltre il predetto valore;

per le forniture di cui al capitolo III, punto 1), comma b), del provvedimento n. 34/1974:

L. 235 per potenza impegnata fino a kW 1,5;

L. 710 per potenza impegnata fino a kW 3;

L. 3.240 per potenza impegnata fino a kW 6;

L. 5.400 per potenza impegnata fino a kW 10.

Per le potenze impegnate superiori a 10 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 2.700 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW impegnati oltre i 10 kW.

Prezzo per kWh: L. 27,95.

Alle forniture con potenza impegnata non superiore a 3 kW sarà applicato il prezzo di L. 19,30 limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare il prezzo di L. 27,95 ai consumi eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le bollette emesse a seguito della lettura dei misuratori.

D) FORZA MOTRICE, USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E AGRICOLI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

1) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 500 kW.*

a) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	1.650	14,40
da oltre 100 a 500 kW		14,05

b) Tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta fino a 20 kW:

L. 825 per kW-mese;

L. 21,95 per ogni kWh consumato.

c) Tariffa a consumo libero fino a 10 kW:

L. 235 per kW-mese;

L. 29,60 per ogni kWh consumato.

d) Tariffa di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 500 kW	2.475	11,55

2) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata da oltre 500 a 3.000 kW.*

a) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	1.650	13,45
da oltre 1.000 a 3.000 kW		12,60

b) Tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	2.475	10,95
da oltre 1.000 a 3.000 kW		10,25

c) Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	2.475	10,95
da oltre 1.000 a 3.000 kW		10,25

d) Tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	415	10,95
da oltre 1.000 a 3.000 kW		10,25

3) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata superiore a 3.000 kW.*

a) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	1.650	11,65
da oltre 10.000 a 25.000 kW		10,25
oltre 25.000 kW		8,60

b) Tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	2.475	9,30
da oltre 10.000 a 25.000 kW		8,00
oltre 25.000 kW		6,50

c) Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	2.475	9,30
da oltre 10.000 a 25.000 kW		8,00
oltre 25.000 kW		6,50

d) Tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	415	9,30
oltre 10.000 kW		8,00

4) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli.*

a) Tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	1.060	10,95
oltre 100 kW		10,85

b) Tariffa di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione ridotta:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 20 kW	530	17,70

c) Tariffe di tipo binomio per usi di azienda agricola:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire		Prezzo del kWh lire	
	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3
—	—	—	—	—
fino a 100 kW	1.060	1.650	10,95	14,40
da oltre 100 a 500 kW	1.060	1.650	10,85	14,05

d) Tariffa di tipo binomio per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 20 kW:

Corrispettivo mensile di potenza per kW lire					
1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	da 5 a 9 mesi	Prezzo del kWh
—	—	—	—	—	—
2.465	2.230	1.980	1.735	1.650	14,40

5) *Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.*

a) Tariffa per forniture annuali notturne alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 330 per kW-mese;
corrispettivo di energia: L. 8,95 per kWh.

b) Tariffa per forniture stagionali notturne per irrigazione a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 355 per kW-mese;
corrispettivo di energia: L. 8,95 per kWh.

c) Tariffa generale per forniture annuali alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 875 per kW-mese;
corrispettivo di energia: L. 10,15 per kWh.

6) *Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica.*

Per le forniture straordinarie di cui al capitolo IV, punto 6), del provvedimento n. 34/1974, le imprese elettriche non possono applicare una tariffa superiore a L. 355 per kW-giorno per utilizzazioni fino a 12 ore giornaliere della potenza a disposizione e a L. 530 per kW-giorno per utilizzazioni superiori.

E) FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO L'ENERGIA

1) *Forniture a piccoli rivenditori.*

Per le forniture di cui al capitolo VI, paragrafo A), punto 1), del provvedimento n. 941, è stabilita la seguente tariffa:

quota fissa mensile (indipendente dalla potenza) L. 1.100
prezzo del kWh . . . . » 12,45

2) *Forniture agli altri rivenditori.*

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al capitolo VI, paragrafo A), punto 2), commi b) e d), del provvedimento n. 941 si assumono le seguenti aliquote espresse in lire per kWh, in luogo di quelle indicate nelle citate disposizioni parzialmente modificate dai provvedimenti n. 17/1972 e n. 34/1974.

	Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno più di 10 milioni e fino a 30 milioni di kWh	Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno oltre 150 mila e fino a 10 milioni di kWh
	—	—
Illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni	19,80	18,30
Usi domestici	13,25	12,25

3) Nei casi in cui il rivenditore eserciti la facoltà prevista dal capitolo VI, paragrafo D), punto 1), del provvedimento n. 941 si applicano le seguenti tariffe:

I) per forniture corrispondenti al totale fabbisogno annuo del rivenditore:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
fino a 100 kW	1.610	13,90
da oltre 100 a 500 kW	1.610	13,45
da oltre 500 a 1.000 kW	1.610	12,30
da oltre 1.000 a 3.000 kW	1.610	11,60
da oltre 3.000 a 10.000 kW	1.610	10,60
oltre 10.000 kW	1.610	10,35

b) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
da oltre 500 a 1.000 kW	2.410	10,00
da oltre 1.000 a 3.000 kW	2.410	9,30
da oltre 3.000 a 10.000 kW	2.410	8,40
oltre 10.000 kW	2.410	8,05

II) per forniture corrispondenti a una parte del fabbisogno del rivenditore:

tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione già al netto dello sconto del 5% di cui al capitolo VI, paragrafo D), punto 1), del provvedimento n. 941:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
fino a 100 kW	2.300	10,60
da oltre 100 a 500 kW	2.300	10,45
da oltre 500 a 1.000 kW	2.300	9,55
da oltre 1.000 a 3.000 kW	2.300	8,85
da oltre 3.000 a 10.000 kW	2.300	7,95
oltre 10.000 kW	2.300	7,60

CAPITOLO II

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

A) ALLACCIAMENTI DA ESEGUIRSI CON CONTRIBUTI FORFETIZZATI

1) *Allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione.*

I contributi di allacciamento forfetizzati di cui al capitolo III, paragrafo A), punto 1), comma a), del provvedimento n. 1/1975, sono fissati nella misura unica di L. 17.700 per kW.

2) *Allacciamenti di utenze da servire in media tensione.*

Per gli allacciamenti di cui al capitolo III, paragrafo A), punto 2), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 il contributo viene calcolato come somma di una quota fissa di L. 141.500 per allacciamento più L. 10.600 per kW di potenza a disposizione; l'importo complessivo non deve comunque superare quello che deriverebbe dalla applicazione del corrispettivo unitario di L. 17.700 per kW stabilito per gli allacciamenti in bassa tensione.

Per gli aumenti di potenza di cui al capitolo III, paragrafo A), punto 2), secondo capoverso del provvedimento n. 1/1975 il contributo è di L. 10.600 per ogni kW in più di potenza a disposizione.

B) RIALLACCIAMENTO DI UTENZE STAGIONALI E SUBENTRI

Il contributo di cui al capitolo III, paragrafo B), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 è fissato in L. 3.500.

Il diritto fisso di cui al capitolo III, paragrafo B), secondo capoverso del provvedimento n. 1/1975, è stabilito in:

L. 1.200 per le utenze con potenza a disposizione fino a 5 kW;

L. 2.400 per le utenze con potenza a disposizione fino a 10 kW;

L. 4.800 per le utenze con potenza a disposizione superiore a 10 kW.

C) DECORRENZA

Le norme di cui ai precedenti paragrafi A) e B) del presente capitolo decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONDIZIONI DI FORNITURA E DISPOSIZIONI FINALI

1) Fermo restando quanto disposto al capitolo III, punto 1), secondo e quarto capoverso del provvedimento n. 34/1974 ed al capitolo V, paragrafo *A*), punto 5), comma *c*), ultimo capoverso del provvedimento n. 941, ciascuna unità immobiliare o ciascun opificio e loro pertinenze possono essere alimentati, per ciascun uso, da una sola fornitura, salvi i casi delle forniture di integrazione e similari.

2) Il limite di potenza relativo alle forniture per le quali l'impresa fornitrice può esercitare la facoltà di cui al capitolo V, paragrafo *B*), comma *d*), ultimo capoverso del provvedimento n. 941 è stabilito, a tutti gli effetti, in 30 kW.

3) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, delle condizioni di fornitura e dei contributi di allacciamento.

4) Il Ministro delegato alla Presidenza del C.I.P., ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti adottate dal C.I.P. in materia di prezzi, tariffe e condizioni di fornitura dell'energia elettrica, nonchè in materia di sovraprezzi e contributi di allacciamento.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11671)

Provvedimento n. 31/1976. Modifiche delle aliquote del sovrapprezzo termico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, numero 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976 e numero 30/1976 del 22 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità di disporre la revisione delle aliquote dei sovrapprezzi a favore della cassa conguaglio per il settore elettrico per la copertura del maggior costo dei combustibili, in relazione a quanto previsto dal provvedimento C.I.P. n. 34/1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico a parziale modifica dei provvedimenti n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 25/1975 del 7 agosto 1975 e n. 19/1976 del 15 giugno 1976:

1) Salvo quanto disposto dal successivo punto 2) del presente provvedimento le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al capitolo II, punto 1), del provvedimento n. 1/1975 sono sostituite dalla seguenti:

L. 15,45 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 13,80 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt;

L. 13,25 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.

2) Le forniture elencate nel presente punto 2) sono soggette alla seguenti aliquote di sovrapprezzo:

a) forniture per usi di pubblica illuminazione; *b*) forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica; *c*) forniture per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 1 kW; *d*) forniture per usi industriali e commerciali con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 30/1976, effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dall'art. 15, primo comma della legge 6 ottobre 1971, n. 853; *e*) forniture per usi agricoli e usi di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 30/1976;	L. 4,45 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 4,00 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt. L. 3,85 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.
f) forniture con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 30/1976, che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere *b*), *d*), *e*);	L. 9,95 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 8,90 per forniture con consegna a tensione superiore.
g) forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano le caratteristiche di cui al punto 2) del provvedimento n. 25/1975;	L. 5,85
h) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata superiore a 3 kW;	L 15,45
i) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh mensili di cui al capitolo I, paragrafo *C*) del provvedimento n. 30/1976.	L. 3,15

Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera *h*).

L'applicazione delle aliquote di L. 4,45, L. 4,00 e L. 3,85 alle forniture previste dal provvedimento n. 19/1976 avrà luogo su domanda circostanziata degli utenti interessati ed a partire dalla data della domanda stessa all'impresa elettrica fornitrice da trasmettere a mezzo raccomandata; non sono tenuti a presentare tale domanda gli utenti che abbiano già inoltrato la richiesta di cui allo stesso provvedimento n. 19/1976.

Per le forniture di cui alla precedente lettera *i*) le imprese fornitrici che, in sede di emissione delle bollette di acconto, si avvalgano della facoltà di cui al capitolo I, paragrafo *C*), ultimo capoverso del provvedimento n. 30/1976, sono tenute ad applicare il sovrapprezzo nella misura di L. 15,45 ai consumi assoggettati al prezzo di L. 27,95 per kWh, salvo conguaglio da effettuarsi con le bollette emesse a seguito della lettura dei misuratori.

3) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11672)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 22 giugno 1976 il rettore dell'Università degli studi di Bologna Tito Carnacini è autorizzato, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa Università, ad accettare la donazione di L. 9.065.011 disposta dal prof. Enrico Bassanelli allo scopo di istituire un premio, in memoria del prof. Antonio Cicu, di lire 2 milioni da consegnarsi, ogni due anni, ad un giovane studioso per un'opera monografica di diritto civile italiano.

(11235)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Caterina Martucci, nata a Noci (Bari) il 31 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Pavia in data 9 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(11225)

Il dott. Vincenzo Felice Di Monda, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) l'8 gennaio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 17 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessorio del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11226)

Il dott. Pier Luigi Orsucci, nato a Manciano (Grosseto) il 20 giugno 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 28 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(11227)

Il dott. Giovanni Anselmetti, nato a Torino l'8 giugno 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 18 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(11228)

Il dott. Raffaele Taccogna, nato a Sannicandro di Bari (Bari) il 7 novembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma origianle di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 20 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(11229)

Il dott. Dante Feliciati, nato a Capua (Caserta) il 24 febbraio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 23 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11230)

Il dott. Benedetto Magliano, nato a Campagna (Salerno) il 25 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 5 agosto 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11231)

Il dott. Vito Spagnolo, nato a Santa Cesarea Terme (Lecce) il 12 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 5 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(11232)

Il dott. Sergio Penazzo, nato a Piove di Sacco (Padova) il 14 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 13 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(11233)

Il dott. Giuseppe Consoli, nato a Belpasso (Catania) il 19 novembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 21 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(11234)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giuseppe Mieli, nato a Terracina (Latina) il 25 gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Roma il 28 giugno 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11416)

Il dott. Pierpaolo Carocci Silvagni, nato a Tirana (Albania) il 25 luglio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Pavia il 10 luglio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11419)

La dott.ssa Renata Ferrario, nata a Busto Arsizio il 6 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica « S Cuore » di Milano il 24 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11417)

La dott.ssa Roberta Fedi, nata a Firenze il 14 agosto 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Firenze il 1° marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11418)

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 30 novembre 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 29 novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(11454)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 21 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	868,35	868,35	868,70	868,35	868,30	868,30	868,30	868,35	865,35	868,35
Dollaro canadese .	891,55	891,55	892,50	891,55	891,45	891,50	891,75	891,55	891,55	891,55
Franco svizzero .	355,70	355,70	355,30	355,70	355,95	355,65	355,55	355,70	355,70	355,70
Corona danese . .	145,98	145,98	146,10	145,98	146 —	145,95	146,05	145,98	145,98	145,95
Corona norvegese .	162,88	162,88	165 —	162,88	162,82	162,85	162,93	162,88	162,88	162,86
Corona svedese .	203,42	203,42	203,40	203,42	203,35	203,40	203,40	203,42	203,42	203,40
Fiorino olandese	341,125	341,125	341,30	341,125	341,25	341,10	340,98	341,125	341,125	341,40
Franco belga .	23,37	23,37	23,37	23,37	23,36	23,35	23,37	23,37	23,37	23,36
Franco francese	174,73	174,73	174,90	174,73	174,75	174,70	174,58	174,73	174,73	174,70
Lira sterlina . .	1431 —	1431 —	1433,50	1431 —	1430,50	1430,99	1430,75	1431 —	1431 —	1431 —
Marco germanico .	358,68	358,68	359,05	358,68	358,75	358,65	358,61	358,68	358,68	358,68
Scellino austriaco .	50,4975	50,4975	50,48	50,4975	50,48	50,45	50,4875	50,4975	50,4975	50,49
Escudo portoghese	27,73	27,73	27,70	27,73	27,80	27,70	27,70	27,73	27,73	27,70
Peseta spagnola .	12,779	12,779	12,77	12,779	12,75	12,75	12,7450	12,779	12,779	12,75
Yen giapponese .	2,976	2,976	2,97	2,976	2,97	2,95	2,9645	2,976	2,976	2,97

Media dei titoli del 21 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,300
» 5 % (Ricostruzione) . .	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	92,475
» 5 % (Città di Trieste) .	90,400
» 5 % (Beni esteri) . . .	89,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	77,175
» 5,50 % » » 1969-84	78,250
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86 . .	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90 . . .	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 . .	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	97,950
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	85,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,250
» poliennali 7 % 1978 . .	89,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,400
» » 9 % 1980 . .	88,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	868,325
Dollaro canadese	891,65
Franco svizzero	355,625
Corona danese	146,015
Corona norvegese	162,905
Corona svedese	203,41
Fiorino olandese	341,052
Franco belga	23,37
Franco francese . .	174.655
Lira sterlina	1430,875
Marco germanico	358,645
Scellino austriaco	50,492
Escudo portoghese	27,715
Peseta spagnola	12,762
Yen giapponese	2,97

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;
Veduta la legge 19 luglio 1961, n 1012;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;
Veduta la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la legge di interpretazione autentica 21 novembre 1967, n. 1148;
Veduta la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Veduta la legge 28 marzo 1968, n. 340;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena, riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato della presidenza nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Al concorso sono ammessi i professori ordinari delle scuole medie con lingua di insegnamento slovena forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 4, abbiano maturato dopo la nomina nei ruoli un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che siano stati incaricati della presidenza di scuola media con lingua di insegnamento slovena negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 3.
Titoli e colloquio

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*).

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco sottoscritto dal presidente della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Il candidato per essere incluso nella graduatoria di merito dovrà aver conseguito nella prova colloquio almeno 35/50 punti.

Coloro i quali intendono far valere i titoli di precedenza di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno farli pervenire entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Art. 4.
Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, di cui al presente bando, dovrà essere inviata con raccomandata all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, Trieste, piazza Sant'Antonio Nuovo n. 6, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano presentate in tempo utile purchè inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito la domanda ed i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato per qualsiasi causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento del colloquio.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.
Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso redatta su carta legale, il candidato deve indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito);

il luogo e la data di nascita;

la materia di insegnamento;

la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'ufficio o ente presso cui presta servizio;

la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;

il titolo di studio di cui è in possesso con la precisazione della data e dell'università o dell'istituto superiore di magistero nel quale è stato conseguito, nonchè del voto;

il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

In caso di cambiamento di indirizzo, il candidato dovrà darne tempestiva notizia al suddetto Ufficio scolastico regionale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni di recapito indicate nella domanda; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Nella domanda il candidato deve dichiarare di avere presentato istanza al competente provveditore agli studi per il rilascio della copia dello stato di servizio di cui al successivo art. 6.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della scuola; per i candidati incaricati della presidenza o in posizione di comando rispettivamente, dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio.

Art. 6.
Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

a) diploma originale del titolo di studio (laurea o diploma di laurea) o copia conforme di esso, autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato rilasciato dall'università o dall'istituto, attestante il voto riportato nell'esame finale, per il conseguimento della laurea o del diploma di laurea. Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla precedente lettera *a*);

c) il certificato relativo agli incarichi di presidenza per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74, rilasciato dal competente provveditore agli studi;

d) i titoli di studio, di cultura e le pubblicazioni in un unico esemplare (non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa) nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, con riferimento alla tabella di valutazione (allegato *A*).

Scaduto il termine previsto dal precedente art. 4 non saranno accettati ulteriori titoli o pubblicazioni o parti di queste, ne saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è consentito fare riferimento a titoli e documenti presentati a questa o ad altra amministrazione.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alla domanda dovrà essere, inoltre, unito un elenco, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni allegati.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata dai provveditori agli studi competenti, che ne abbiano avuto richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, e trasmessa direttamente all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

In tale copia dovrà risultare tutto il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di preside.

Con la copia dello stato di servizio, i provveditori invieranno un proprio attestato, in carta libera, da rilasciarsi in seguito all'esame del fascicolo personale del concorrente, da cui risulti se il concorrente stesso durante tutto il servizio di ruolo sia stato in effettivo servizio presso le scuole statali di istruzione secondaria ovvero sia stato comandato o distaccato o comunque a disposizione presso amministrazioni, uffici, enti, associazioni, ecc. precisando in tali ipotesi la durata, per ciascun anno scolastico, della posizione di comando, distacco o collocamento a disposizione.

I provveditori dovranno inoltre dichiarare nel predetto stato di servizio gli eventuali provvedimenti definitivi o in corso di ordine penale o disciplinare a carico dei candidati.

Contemporaneamente alla trasmissione all'Ufficio scolastico regionale della copia dello stato di servizio e dell'attestato di cui sopra, i provveditori invieranno all'interessato una seconda copia dello stato di servizio e copia dell'attestato stesso.

Art. 7.

Commissione, graduatoria, nomina e assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 32 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La graduatoria di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di almeno 35/50 punti al colloquio, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli conseguiti da ciascun candidato.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria sarà approvata con decreto del sovrintendente scolastico regionale e sarà utilizzabile, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento del numero delle presidenze messe a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I vincitori avranno diritto, in ordine di gaduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti annuali e limitatamente ad esse.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 8.

Disposizioni finali

Il colloquio avrà luogo a Trieste presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugantive.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 6 luglio 1976

Il sovrintendente scolastico: ANGIOLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 95

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) SERVIZIO (massimo punti 35).

Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole medie in ciascun anno di insegnamento	punti 1,20
Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole di istruzione secondaria superiore .	la metà
Incarico di preside di durata non inferiore mesi sei (per ciascun anno) (senza tener conto del servizio di insegnamento)	punti 2,40
Incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate di durata non inferiore a mesi sei (per ciascun anno) (senza tener conto del servizio di insegnamento)	» 1,50

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente all'effettiva assunzione in ruolo anche se svolti nei ruoli delle scuole elementari, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

I periodi di incarico di preside, di vice preside e di vigilatore di sezioni staccate inferiore a mesi sei, saranno valutati esclusivamente come servizio di insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (massimo punti 15).

Laurea richiesta per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media:

con lode	punti 5,00
con votazione 110	» 4,00
con votazione da 105 a 109	» 3,00
con votazione da 99 a 104	» 2,00
con votazione da 88 a 98	» 1,00
per ogni altra laurea	» 0,50
diploma di specializzazione post laurea previsto dagli statuti universitari	» 0,50
vincita di concorso per merito distinto nell'istruzione secondaria (per titoli ed esame)	» 2,00

inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esame, a posti di preside di scuola secondaria per surrogazione di vincitori, ciascuna punti 2,00

se in graduatoria di concorsi a posti di preside di scuola media . » 4,00

inclusione in graduatorie di merito per concorso a posti di dirigente superiore » 0,50

vincita o idoneità in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo) » 1,00

TITOLI UNIVERSITARI.

Servizio di assistente di ruolo (o aiuto universitario) prima della nomina, per ciascun anno (servizio di assistente volontario), prima della nomina in ruolo, da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge 1340, del 23 novembre 1951 . da punti 0,50 a punti 2,00

Inclusione nell'elenco dei maturi (maturità scientifica) punti 1,00

libera docenza » 1,50

inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie » 2,00

uno o più anni di incarico di insegnamento in università statali o pareggiate:

per ogni anno » 0,50

fino ad un massimo di » 2,00

Ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a sei mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quando non sia valutabile tra i titoli di servizio » 0,50

Pubblicazioni di carattere scientifico-didattico o riguardante i problemi dell'istruzione secondaria, fino a » 5,00

COLLOQUIO.

Alla prova colloquio vengono assegnati massimo punti 50,00

Per essere inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

Il candidato dovrà dare prova di conoscere e di sapersi esprimere su tutti gli argomenti del colloquio tanto in lingua italiana quanto in lingua slovena.

DETRAZIONI.

Dalla valutazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

censura punti 2,00

sospensione dallo stipendio fino ad un mese . » 5,00

per ogni mese di sospensione in più » 2,00

Non si calcolano le frazioni inferiori a quindici giorni.

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI OGGETTO DEL COLLOQUIO

I. — *a*) Finalità formative e sociali della scuola media:

1) Itinerario storico della scuola dell'obbligo dalla legge Casati alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel quadro generale della evoluzione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria in tale periodo.

2) Formazione ed orientamenti obiettivi prioritari della scuola media.

3) Il problema del diritto allo studio ed il significato della obbligatorietà e gratuità della scuola media nel quadro del dettato costituzionale.

4) Il problema degli alunni in difficoltà di sviluppo e di apprendimento.

5) Il rapporto tra scuola elementare e scuola media. Il rapporto tra scuola media e istituti superiori.

b) Mezzi per perseguire le finalità di cui alla lettera *a*):

1) Obiettivi e contenuti delle discipline della scuola media.

2) Il rinnovamento metodologico.

3) Il doposcuola (libere attività complementari e studio sussidiario) nella prospettiva della integrazione scolastica. Le esperienze in atto.

4) La sperimentazione nella scuola media (v. articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419).

5) L'aggiornamento del personale docente.

II. — Aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico della azione direttiva: le funzioni del preside in ordine a:

1) la promozione ed il coordinamento delle attività della scuola alla luce del problema del recupero dell'obbligo scolastico ed in prospettiva della educazione permanente;

2) rapporti con le famiglie e con l'ambiente;

3) azione di promozione e coordinamento delle attivià di aggiornamento dei docenti nell'ambito della scuola.

III. — Ordinamento scolastico e relativa legislazione ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 447, e relativi decreti delegati, nonchè delle disposizioni del precedente ordinamento tuttora vigenti.

IV. — Elementi fondamentali di diritto amministrativo e di contabilità di Stato attinenti all'ordinamento scolastico.

(11249)

Integrazione della commissione giudicatrice di un concorso ad un posto di professore universitario di ruolo

A precisazione di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 16 ottobre 1976 si rende noto che giusti i decreti ministeriali 31 ottobre 1974 e 7 ottobre 1976 la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore universitario n. 310 « Paleografia musicale bizantina » risulta così composta:

Pontani prof. Filippo Maria, Università di Padova;
Romanini prof. Angiola Maria, Università di Roma;
Garzia prof. Antonio, Università di Napoli;
Monterosso prof. Raffaello, Università di Pavia;
Colonna prof. Aristide, Università di Perugia.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11596)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 33 del 14 agosto 1976 (data di pubblicazione 20 agosto 1976), è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 72, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico in prova, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

(11431)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 26 del 26 giugno 1976 (data di pubblicazione 2 luglio 1976), è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1976, registro n. 19 Difesa, foglio n. 234, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

(11432)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia e scienze biologiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 23 del 5 giugno 1976 (data di pubblicazione 9 giugno 1976), è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1976, registro n. 16 Difesa, foglio n. 330, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, astronomia e scienze biologiche.

(11433)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione pneumologica;

un posto di primario del centro di anestesia e rianimazione;

un posto di primario della divisione dermosifilopatica;

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di aiuto della 1ª divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica;

un posto di aiuto del centro trasfusionale del sangue;

un posto di aiuto del servizio cardiologico-U.T.I.C.;

un posto di aiuto del servizio di anestesia presso il presidio integrativo di Roncoferraro;

un posto di aiuto del servizio odontoiatrico;

un posto di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente presso l'U.T.I.C.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mantova.

(11393)

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario medico

I bandi di concorsi pubblici ad un posto di assistente medico dell'istituto di radiologia e del radium e ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi del presidio integrativo di Roncoferraro, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 18 settembre 1976, sono revocati.

(11394)

OSPEDALE DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina;
un posto di assistente urologo;
un posto di assistente di anestesia;
due posti di assistente del servizio di dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(11438)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente in pneumotisiologia;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(11439)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(11500)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano).

(11502)

OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIATA» DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della clinica neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(11503)

OSPEDALE « L. VIARANA » DI BESANA BRIANZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Besana Brianza (Milano).

(11496)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. **59.**

Modifica della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, in materia di interventi per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 10 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, è aggiunto, dopo i primi quattro comma dei quali è costituito, il comma seguente:

Le somme già impegnate con la deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma delle quali è stato ottenuto il recupero a seguito della concessione di contributi, da parte di qualsiasi ente, destinati specificatamente alle funzioni regionali in materia di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del fondo sociale europeo, sono utilizzate dal consiglio regionale anche nel successivo esercizio con l'approvazione del piano annuale ad esso relativo, per la realizzazione di interventi formativi rientranti nelle finalità, per le quali è stato concesso il contributo.

Art. 2.

A modifica di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, e per il solo esercizio 1977, gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono aumentati di L. 900.000.000.

In deroga a quanto disposto dagli articoli 17 e 32 della legge regionale di cui al primo comma la maggiore spesa è in aumento dei 4.600.000.000 per l'esercizio delle funzioni delegate, con esclusione di ogni aumento conseguenziale sugli incentivi finanziari (art. 17) e gli oneri aggiuntivi (art. 32).

La maggiore spesa di L. 900.000.000 sarà finanziata:

a) L. 700.000.000 con il contributo messo a disposizione della Regione dal Fondo sociale europeo per l'anno 1977, come dalle decisioni c (76) — 287/36 del 19 febbraio 1976 e c (76) — 413/32 del 15 marzo 1976;

b) L. 200.000.000 con la riduzione di pari importo del capitolo del bilancio 1977 corrispondente al cap. 06700 del bilancio 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 settembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. **60.**

Fondo di rotazione per agevolare l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 10 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'attuazione dei programmi relativi alla costruzione o al risanamento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare in locazione, è istituito un fondo regionale di rotazione per realizzare interventi di prefinan-

ziamento a favore degli IACP della Regione per far fronte al pagamento degli stati di avanzamento di lavori eseguiti spettanti alle imprese appaltatrici in pendenza della erogazione da parte dei competenti organi statali dei finanziamenti accordati agli IACP medesimi, in relazione ai predetti programmi.

Art. 2.

Le somme del fondo di rotazione, entro il limite massimo di 200 milioni, possono essere impiegate per prefinanziare gli interventi nei centri storici localizzati ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166.

Tali anticipazioni, concesse per l'acquisizione di aree o immobili sulla base del programma di intervento approvato ai sensi dell'art. 62 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, se restituite entro un anno, non sono gravate di interessi.

Art. 3.

Per poter usufruire degli interventi del fondo di rotazione gli IACP interessati devono far pervenire apposita domanda al presidente della giunta regionale, per il tramite del consorzio regionale fra gli stessi IACP, previa verifica della sua ammissibilità ai sensi della presente legge.

La domanda deve specificare:

a) l'ammontare dell'anticipazione richiesta al fondo e gli estremi della delibera del consiglio di amministrazione che autorizza la presentazione della domanda stessa;

b) le opere per le quali viene richiesta l'anticipazione del fondo, con l'indicazione degli estremi del relativo cantiere;

c) la dimostrazione della regolare instaurazione della pratica di finanziamento per i lavori di cui alla lettera *b*);

d) i dati concernenti le persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare per conto dell'ente.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale dispone, con proprio decreto, le erogazioni sul fondo nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo.

Gli IACP sono tenuti a reintegrare il fondo per l'importo prelevato appena avrà luogo l'erogazione del finanziamento da parte dei competenti organi statali, dandone contestualmente comunicazione al consorzio regionale degli IACP.

Sui prefinanziamenti erogati dal fondo sono dovuti gli interessi, nella misura pari a quella corrisposta dagli enti tesorieri alla Regione per lo stesso periodo, dopo sei mesi dalla loro erogazione.

Art. 5.

La dotazione del fondo di rotazione è di L. 1.500.000.000 e alla sua copertura si provvede con lo stanziamento previsto dal cap. 25800 dell'esercizio in corso.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 settembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 61.

Aumento del fondo per interventi a favore delle cooperative di garanzia di cui alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 10 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il finanziamento previsto al cap. 23200 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 di L. 85.000.000, di cui all'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è elevato a L. 235.000.000 mediante la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Titolo II — Spese in conto capitale

Sezione IV — Azione ed interventi in campo economico

Rubrica XIX — Oneri non ripartibili

Cap. 26270. — **Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione** — lettera *P*): Contributo *una tantum* alle cooperative artigiane di garanzia . . . . . L. 150.000.000

In aumento:

Titolo II — Spese in conto capitale

Sezione IV — Azione ed interventi in campo economico

Rubrica XIII — Industria e artigianato

Cap. 23200. — Fondo per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia . . . L. 150.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 settembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti il finanziamento di opere pubbliche di interesse di enti locali, interventi straordinari sui porti di competenza della Regione e per opere igieniche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 10 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, ampliamento, completamento e sistemazione di acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

Nel caso in cui gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile per le opere e il contributo di cui al precedente comma, la Regione concede il finanziamento per l'intero importo della spesa, salvo recupero del 30 per cento a carico dell'ente.

Tale recupero sarà effettuato in venti rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui è stato redatto il certificato di collaudo.

I benefici di cui ai due comma precedenti possono essere accordati, a richiesta degli enti interessati, anche per opere della stessa natura di quelle indicate al primo comma, già ammesse a contributo regionale e mancanti della copertura finanziaria a carico degli enti stessi.

Anche la spesa occorrente per le eventuali integrazioni di cui al comma precedente farà carico allo stanziamento indicato al primo comma.

Art. 2.

Agli interventi, comunque finanziati, per la realizzazione, ai sensi della legge regionale 27 maggio 1974, n. 22, di opere di reperimento ed utilizzazioni di risorse idriche nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto, si applica la normativa di cui alla legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18, in quanto applicabile, sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici.

La normativa di cui al comma precedente si applica anche alle opere già programmate in base alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 22.

Per le opere di cui al primo comma è autorizzata la spesa di L. 2.441.000.000.

Art. 3.

Per gli interventi comunque finanziati, riguardanti l'attuazione, a totale carico della Regione, di opere marittime sui porti di competenza, si osserva la normativa di cui alla legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4.

Art. 4.

I contributi in annualità previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 11 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, sono concessi, per la durata di trentacinque anni, ferma restando la misura stabilita dalle disposizioni medesime.

I predetti contributi possono essere, comunque, ragguagliati dalla giunta regionale all'intero importo dei mutui che gli enti interessati debbono contrarre per l'esecuzione delle opere, mediante corrispondente riduzione della misura dell'aliquota.

I benefici di cui ai comma precedenti possono essere accordati, con provvedimento della giunta regionale e su richiesta degli enti interessati, anche alle opere per le quali è già avvenuta la concessione formale del contributo.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge faranno carico al bilancio del corrente esercizio, rispettivamente ai capitoli 21800 e 22300 che sono integrati con la variazione di cui al successivo art. 6.

Alla fissazione delle forme, modalità e condizione per l'accensione di uno o più mutui passivi per il finanziamento degli oneri di cui al comma precedente, nonchè alla copertura finanziaria per l'ammortamento dei mutui medesimi si provvederà con successiva legge regionale.

Il recupero previsto all'art. 1 della presente legge, verrà effettuato prevedendo nei bilanci interessati un apposito capitolo nella parte entrata pari, per ciascun esercizio, ad 1/20 delle anticipazioni effettuate.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Titolo II — Spese in conto capitale

Sezione IV — Azione ed interventi in campo economico

Rubrica X — Acquedotti, fognature ed opere idriche

Cap. 21800. — Contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, sistemazione e ampliamento degli acquedotti previsti nel PRGA nonché per le fognature occorrenti per lo smaltimento di acque reflue . . L. 3.000.000.000

Cap. 22300. — Fondo relativo agli interventi per il reperimento e la utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto L. 2.441.000.000

Totale in aumento . L. 5.441.000.000

In diminuzione:

Titolo II — Spese in conto capitale

Sezione IV — Azione ed interventi in campo economico

Rubrica XIX — Oneri non ripartibili

Cap. 26270. — Fondo globale per spese di investimento:

lettera *i*) - Opere idrauliche. Contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, costruzione e ampliamento degli acquedotti previsti nel PRGR nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue . . . L. 3.000.000.000

lettera *l*) - Spese per costruzione acquedotti, fognature e impianti per il disinquinamento . L. 2.441.000.000

Totale . . . L. 5.441.000.000

Totale in diminuzione . . . L. 5.441.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 settembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1976, n. 63.

Modifica alla legge regionale 25 giugno 1973, n. 34 - Norme sulla previdenza - Per l'assicurazione infortuni e il fondo di solidarietà ai consiglieri della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 10 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del fondo di previdenza

L'art. 1 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, è sostituito dal seguente:

E' istituito presso il consiglio regionale ed a spese dei consiglieri regionali il «Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Toscana» per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, e per le altre prestazioni previste dalla presente legge.

Il presidente del consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo.

Art. 2.

Gestione del fondo

L'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, è sostituito dal seguente:

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato:

a) dai contributi obbligatori a carico dei consiglieri nella misura di un quarto dell'indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, nella stessa misura stabilita per i consiglieri in carica;

c) dagli interessi maturati, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate.

Art. 3.

L'art. 14 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, è sostituito dal seguente:

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, lo assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua responsabilità, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori dei ventuno anni di età;

c) dei figli di cui alla lettera *b*) anche se maggiori dei ventuno anni di età purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico del consigliere deceduto e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza sociale.

Qualora non vi siano né il coniuge, né i figli aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta ai genitori congiuntamente o al genitore superstite, che siano di età superiore a settanta anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 4.

Modalità di pagamento dell'assegno di reversibilità o indiretto

L'art. 20 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, è sostituito dal seguente:

L'assegno di reversibilità o indiretto è pagato al coniuge anche per la parte relativa ai figli aventi diritto.

Ove il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, questo è pagato congiuntamente ai figli.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 14, l'assegno è pagato ai genitori congiuntamente o al genitore superstite.

Art. 5.

Premio di reinserimento

L'art. 23 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, è sostituito dal seguente:

Il fondo di previdenza liquida ai consiglieri che non vengano rieletti, o dimessisi, o che non si ripresentino candidati, escluso se per cause di ineleggibilità, un premio di reinserimento nella vita professionale, pari ad una mensilità dell'indennità lorda di consigliere regionale per ogni anno di carica espletata.

In caso di morte del consigliere in carica, un'indennità *una tantum* è liquidata in uguale misura al coniuge non legalmente separato per sua responsabilità o, in mancanza, congiuntamente ai soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 14.

Si applica all'indennità di cui al precedente comma il disposto dell'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 6.

Ripartizione del fondo di solidarietà

L'art. 24 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, è soppresso.

Art. 7.

Indennità di funzione

I rapporti percentuali di cui all'art. 27 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, sono aumentati ciascuno di cinque punti percentuali. Il secondo comma dello stesso articolo è soppresso.

Art. 8.

Rimborso spese

Il rimborso delle spese previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, modificato dall'art. 29 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, è stabilito in misura pari all'ammontare di quindici presenze per ogni mese alle sedute del consiglio, delle commissioni di cui ciascun consigliere fa parte e delle conferenze di cui all'art. 14 dello statuto.

Il rimborso per ogni presenza è stabilito in L. 10.000.

Le assenze alle sedute del consiglio e degli organi consiliari di cui al comma precedente danno luogo a detrazioni del gettone.

Ai consiglieri viene inoltre corrisposto un rimborso spese fisso mensile di L. 50.000. Ai consiglieri residenti ad oltre 15 km dal comune capoluogo è corrisposto inoltre un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto, determinato sulla base del costo chilometrico in un sesto del prezzo di un litro di benzina, moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in quindici volte il doppio della distanza tı il luogo di residenza ed il consiglio regionale, arrotondata p‹ eccesso alla decina di chilometro.

La distanza chilometrica massima per l'applicazione d suddetto rimborso è stabilita in 120 chilometri.

Art. 9.

Decorrenza

Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decc rono dal 1° luglio 1975 ad eccezione dell'indennità di cui al art. 7 e del rimborso spese di cui al quarto comma dell'art. che decorrono dal 1° luglio 1976.

Art. 10.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente leg: faranno carico al cap. 00100 dello stato di previsione della spe: del bilancio 1976 che viene integrato per L. 50.000.000 con variazione di cui al successivo articolo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente leg: per i successivi esercizi farà carico al capitolo corrisponden dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno fina ziario.

Art. 11.

Variazione del bilancio 1976

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anı finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione IV - Azioni ed interventi in campo economico

Rubrica XIX - Servizio interessi su mutui e debiti in ammortamento

Cap. 16700. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui (spese obbligatorie) . . . . L. 50.000.0

In aumento:

Titolo I - Spese correnti

Sezione I - Amministrazione generale

Rubrica I - Consiglio regionale

Cap. 00100. — Competenze dovute ai membri del consiglio regionale (leggi regionali 31 gennaio 1972, n. 3, 4 febbraio 1972, n. 4 e 21 dicembre 1972, n. 33 e n. 34) (spese obbligatorie) . . . . L. 50.000.0

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino uf ciale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss‹ varla e di farla osservare come legge della regione Toscar

Firenze, addì 4 settembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionc nella seduta del 28 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissar del Governo il 27 agosto 1976.

(11103)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762850)